

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Salvatore Chiazzese	Presidente
Adriana Parlato	Giudice
Raimondo Nocerino	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 32/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69532** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. Massimo Inguì (C.F. NGIMSM80L20A946R), nato il 20.07.1980 a Bolognetta (PA), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti Rosaria Messina - pec rosariamessina@pecavvpa.it – e Filippo Di Matteo – pec filippodimatteo@pecavvpa.it – con i quali elegge domicilio in Monreale nella Via Venero n.186 presso lo studio dell'Avv. Filippo Di Matteo;

2. Salvatore Matteo Cannella, nato il 13.07.1965 a Palermo, non cosituito;

3. Riccardo Carmelo Puccio, nato il 7.10.1974 a Basilea (Svizzera), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. Antonio Di Lorenzo (antoniodilorenzo@pecavvpa.it) e dall'Avv. Adriana Di Giorgio (adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it), con cui elett.te domicilia presso lo studio del primo in Corleone (PA) alla

Via Carmine n.3;

4. Francesco Sclafani, nato il 3.6.1949 a Godrano (Pa), rapp.to e difeso dall'Avv. Adriana Di Giorgio (adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it), con cui elett.te domicilia in Chiusa Sclafani (PA) nella Piazza Castello, n. 4;

5. Ciro Spinella (**SPN CRI 55E29 E957G)**, nato il 29.5.1955 a Marineo (PA), elett.te dom.to in Marineo (PA), Corso dei Mille n. 171 presso lo studio dell'Avv. Antonino Lo Pinto (pec: antonino.lopinto@cgn.legalmail.it) che lo rapp.ta e difende giusta procura speciale in atti;

6. Filippo Cangialosi (c.f. CNGFPP64P02E957A), nato il 2.9.1964 a Marineo (PA) ed elett.te domiciliato in Palermo, alla Via Caltanissetta 1, presso lo studio degli avv. Giuseppe Mazzarella (gmazzarella@pecavvpa.it) e Alessandro Maggio (avvocatomaggio@pec.it) da cui è rapp.to e difeso, unitamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in atti;

7. Antonino Cosimo D'Amico (C.F. DMC NNN 64E14 A546K), nato il 14.5.1964 a Bagheria (PA), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Luigi MATTEI (pec: luigimattei@pecavvpa.it) e Velio Domenico SPRIO (veliodomenicosprio@pecavvpa.it) con cui elettivamente domicilia in Palermo, alla Via Francesco Ferrara n. 8;

8. Salvatore Di Martino (**C.F. DMR SVT 62B02 C344O**), nato il 02.02.1962 a Castronovo di Sicilia (PA), dove elett.te domicilia in Via Papa Giovanni XXIII n. 2 presso lo studio dell'avv. Salvatore Militello

da cui è rapp.to e difeso in virtù di procura speciale in atti - pec: salvatore.militello@cert.avvocatitermini.it;

9. Giuseppe La Monica (C.F.: LMNGPP64D16G273X), nato a Palermo il 16.04.1964, elett.te domiciliato in Palermo alla via Gioacchino di Marzo n. 2/F presso lo studio dell'avv. Guido Macaluso (p.e.c. guidomacaluso@pecavvpa.it) che lo rappresenta e difende, ex art. 29 co. 1 bis c.g.c., in virtù della procura speciale già depositata nella fase pre-processuale del giudizio.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nell'udienza pubblica del **18.06.2025**, il Relatore Primo Ref. **Dott. Raimondo Nocerino**, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr. Vincenzo Liprino,** e, come da verbale di udienza, gli Avv.ti **Salvatore Militello** (per Di Martino), **Guido Macaluso** (per La Monica Giuseppe), **Antonino Lo Pinto** (per Spinella) e per delega degli Avv.ti Antonio Di Lorenzo ed Adriana Di Giorgio (per Puccio), **Calì Francesca** per delega degli Avv.ti Messina e Di Matteo (per Inguì), **Alessandro Maggio** (per Cangialosi), Luigi Mattei (per D'amico).

Ritenuto in

FATTO

I. Considerate le deduzioni difensive ex art. 67 c.g.c. prodotte da taluni invitati incapaci di sollecitare una rimeditazione dell'impostazione accusatoria, il Requirente ha evocato in giudizio i convenuti, per ottenerne la condanna al pagamento in favore di AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura - della somma di euro

98.610,00 (novantottomilaseicentodieci,euro), oltre rivalutazione e interessi, nonché alle spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato.

I.1. Il danno erariale oggetto di contestazione rappresenta la differenza fra quanto incassato dal soggetto richiedente l'aiuto, meglio descritto successivamente, e quanto viceversa recuperato, in via amministrativa, a seguito dell'escussione della fidejussione presentata dall'istante a garanzia della realizzazione dell'intervento finanziato. Il titolo soggettivo di imputazione è per tutti il dolo, mentre, solo in via subordinata, viene richiesta la condanna a titolo di colpa grave e, in via sussidiaria, dei convenuti Salvatore Di Martino e Giuseppe La Monica per aver svolto i controlli di spettanza con gravissima negligenza ed imperizia.

II. L'istruttoria di responsabilità amministrativa sui fatti causativi dell'illecito erariale prendono avvio, espone l'atto introduttivo, da una segnalazione di danno promanante dalla GdF competente, la quale, attraverso la trasmissione degli esiti investigativi compiuti (costituiti, fra l'altro, da verifiche documentali, nonché captazioni telefoniche ed ambientali ampiamente trascritte in citazione), avrebbe disvelato una più ampia macchinazione fraudolenta nella gestione delle iniziative progettuali a valere sul PSR Sicilia 2007/2013. In questo contesto, centrale è il ruolo assunto da taluni funzionari infedeli (Cangialosi, Di Martino e La Monica) dell'IPA – istituti, questi, incaricati di istruire le pratiche amministrative e, in particolare, quelle a valere sulle Misure 112 ("*insediamento dei giovani agricoltori*") e 121 ("*ammodernamento e*

sviluppo di un sistema di imprese competitivo") di diretto rilievo in questa vicenda contenziosa – che si sarebbero ingeriti, in forza del rapporto organico, direttamente ovvero indirettamente, nelle fasi di verifica amministrativa, esecuzione e rendicontazione del progetto proposto dall'istante e in termini tali da legittimare la illecita locupletazione di contributi pubblici ad opera della ditta INGUÍ. Il concorso causativo di questi ultimi, peraltro, si sarebbe materializzato – specie quanto al Cangialosi – nella concreta appartenenza e collaborazione ad un sodalizio collusivo del quale avrebbe fatto parte lo Studio Puccio (presso cui, a vario titolo, prestavano collaborazione i convenuti Puccio, Sclafani e Spinella).

III. Ciò evidenziato in termini generali, l'atto di citazione – ricostruiti ampiamente la finalità del PSR 2007/2013, le principali disposizioni normative e regolari di riferimento, la concreta dinamica che ha condotto a finanziare illecitamente l'iniziativa controversa e, ancora, gli esiti delle investigazioni compiute dalla GdF, peraltro favorevolmente vagliati dall'ordinanza cautelare del GIP di Termini Imerese del 06.06.2021 – prospetta la consumazione della indebita percezione, a valere sul PSR Sicilia 2007/2013, da parte della ditta individuale INGUI' MASSIMO nella misura più sopra contestata. In particolare, in data 25.11.2010, il Sig. INGUI' Massimo ha presentato la domanda di aiuto n. 94750496153, a valere sulla Misura 112 ("*Insediamento dei giovani agricoltori*"), attraverso il portale SIAN – AGEA: istanza assunta in carico, con protocollo n. 23198, dell'IPA di Palermo il successivo 06.12.2010. La misura specifica prescelta

dall'interessato per integrare, come obbligatoriamente prescritto dallo strumento unionale di finanziamento, il "*Pacchetto giovani*" è stata la Misura 121 ("ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitivo") del PSR Sicilia 2017/2013.

a. A proposito della responsabilità di Massimo Inguì e Salvatore Matteo Cannella, l'atto introduttivo – dedotta, con articolate considerazioni, la "illecita fissazione", in sede di domanda di accesso alla misura, del *budget* per l'acquisto di macchinari ed attrezzature con lo scopo di sovrastimare i costi di investimento finanziati e servendosi di accordi fraudolenti con taluni fornitori (CASEAR Service S.r.l., MARIMASERRE S.r.l. e RI.M.A. S.a.s.) - espone che la ditta INGUI' Massimo, in occasione della presentazione della domanda di pagamento relativa ad uno stato avanzamento lavori (I° SAL), ha attestato falsamente all'amministrazione regionale di avere effettuato dei pagamenti a favore della I.C. Servizi Srl sostenuti, in realtà, solamente in parte. A tal fine, il beneficiario ometteva la presentazione dell'estratto conto attestante tale movimentazione: ciò che, non venendo rilevato in sede di controllo amministrativo da parte dei funzionari preposti (La Monica e Di Martino), consentì di ottenere il pagamento da parte di AGEA di una somma non dovuta. La condotta fraudolenta è poi proseguita nelle fasi successive dell'iter di finanziamento. Quale conseguenza dell'illecita fissazione del budget, più sopra prospettata, infatti, vennero poste in essere delle operazioni commerciali prive, in parte o in tutto, di sostanza economica onde far rientrare, nella disponibilità della I.C. Servizi S.r.l. (società

asseritamente riconducibile alle famiglie CANNELLA e INGUÍ), la parte "fittizia" delle somme corrisposte a fornitori compiacenti. In questo modo, come detto, i costi "reali" effettivamente sostenuti dalla ditta INGUI' Massimo per la realizzazione del programma di investimento sono stati inferiori a quelli dichiarati. In sede di saldo finale delle spese sostenute, infatti, il beneficiario ha rendicontato alla Regione Siciliana costi per complessivi euro 351.911,16 (IVA esclusa), fra i quali i seguenti: - euro 103.478,91 relativi a fatture emesse dalla società MARIMASERRE S.r.l. (oltre IVA per euro 22.765,36); - euro 79.046,00 relativi a fatture emesse dalla società CASEAR Service Srl (oltre IVA per euro 17.390.12); - euro 4.620,00 relativi a fatture emesse dalla ditta RI.M.A. S.a.s. (oltre IVA per euro 1.016,40). Una volta ricevuti i pagamenti dalla ditta INGUI' Massimo i suddetti fornitori erano però chiamati a restituire la parte sovrafatturata, chi per il tramite della I.C. Servizi (MARIMASERRE S.r.l. e RI.M.A. S.a.s.) chi in altre forme (CASEAR Service S.r.l.). In questa direzione, in effetti: - MARIMASERRE srl avrebbe dovuto quindi liquidare la somma di € 24.400,00 IVA inclusa a favore della I.C. Servizi S.r.l. per il pagamento della fattura n. 161 emessa da quest'ultima in data 24.05.2017 per il montaggio delle serre presso la stessa ditta INGUI' Massimo e presso una terza ditta (estranea alla vicenda); - RI.M.A. S.a.s ha liquidato la somma di euro 16.177,20 (IVA inclusa) a favore della I.C. Servizi S.r.l. per il pagamento della fattura n. 196 del 18.07.2016 emessa da quest'ultima per il noleggio di un camion con pianale targato BD 145YX e trattore stradale Iveco EA546BF; - CASEAR Service S.r.l.,

avrebbe dovuto restituire la somma di € 26.000,00 (IVA esclusa). L'Inguì Massimo, tuttavia, ebbe ad incontrare difficoltà nel saldare le forniture alle società in questione, così come riepilogate nella domanda di pagamento del saldo n. 74750017001 presentata, in data 19.05.2017, all'amministrazione regionale, nonché nel riconciliare quanto percepito a titolo di anticipazione e richiedere la liquidazione del saldo finale, quantificato in euro 46.721,00. La difficoltà nel fornire la documentazione di riscontro a quanto dichiarato nella domanda di pagamento del saldo finale ha quindi portato i funzionari incaricati a definire con esito "negativo" l'istruttoria della domanda di pagamento con la contestuale revoca dell'intero finanziamento. In conseguenza di ciò il fornitore MARIMASERRE non ha liquidato la "restituzione "a I.C. Servizi S.r.l., mentre il fornitore CASEAR Service S.r.l. ha emesso la nota di credito n. 2103 in data 11.11.2017 a favore della ditta INGUI' Massimo per l'importo di € 26.046,00. Solamente la RI.M.A. S.a.s. ha liquidato la propria "restituzione" alla I.C. Servizi S.r.l. nonostante non avesse ricevuto, alla data del 28.10.2018, il pagamento della fornitura resa al beneficiario. Tale ultima circostanza, sostiene il P.M. contabile, è certamente da ascrivere al fatto che la fattura di restituzione comprendeva le quote degli altri due finanziamenti, INGUI' Vincenzo e CANNELLA Antonino andati a buon fine. Sicché, le condotte sopra descritte, attuate da parte di INGUI' Massimo attraverso la predisposizione e la trasmissione di documentazione falsa e/o incompleta (preventivi di spesa, fatture) hanno dunque indotto in errore i funzionari della Regione Siciliana deputati all'istruttoria ed al

controllo della domanda di aiuto presentata dalla ditta in argomento con riguardo all'ammissibilità della domanda per la realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale. Nonostante, poi, la domanda di pagamento n. 74750017001 presentata all'amministrazione regionale in data 19.05.2017 per riconciliare quanto percepito a titolo di anticipazione e richiedere la liquidazione del saldo finale (quantificato in euro 46.721,00) sia stata chiusa con esito negativo da parte dei funzionari incaricati e abbia portato all'avvio della procedura di revoca del finanziamento, il profitto del reato deve essere commisurato all'intero importo del finanziamento indebitamente percepito. Inoltre, il beneficiario, nella stessa domanda di pagamento del saldo finale presentata in data 19.05.2017, ha attestato, ai sensi del DPR 445/2000, la completa esecuzione dei lavori progettuali ed il pagamento di tutti i fornitori: ciò che il seguito degli eventi avrebbe dimostrato essere falso. Ancora la I.C. Servizi S.r.l. – uno dei fornitori del beneficiario - ha falsamente attestato, in data 31.03.2016 e quindi in occasione della presentazione della domanda di SAL, di avere emesso le fatture oggetto di pubblica sovvenzione e di avere ricevuto i relativi pagamenti. Del pari, i fornitori MARIMASERRE S.r.l., RI.M.A. S.a.s. di RINALDI Vincenzo e la ditta PIRAINO Fedele hanno falsamente attestato, nelle dichiarazioni liberatorie rilasciate alla ditta INGUI' Massimo, di avere emesso le fatture oggetto di pubblica sovvenzione e di avere ricevuto i relativi pagamenti. Siffatta condotta illecita vede come protagonista non solo l'Inguì, ma anche Cannella Salvatore Matteo, il quale, come emerso dalle indagini tecniche, costituiva

l'interlocutore pressoché esclusivo dei componenti dello Studio Puccio e dei funzionari dell'IPA per la gestione della misura di aiuto e quindi coamministratore della pratica. L'istruttoria ha permesso, infatti, di accertare che il Cannella Salvatore Matteo non si è limitato ad agire quale legale rappresentate dell'impresa esecutrice dei lavori (I.C. Servizi s.r.l.), ma costituiva il punto di riferimento di tutte le parti in causa per la gestione delle misure di aiuto, rivestendo un ruolo centrale non solo nella costruzione della falsa rappresentazione degli interventi eseguiti, ma anche nelle movimentazioni funzionali alle restituzioni di denaro da parte dei fornitori e strumentali a far apparire una spesa superiore a quella effettiva. Il Cannella Salvatore Matteo, cui le imprese fornitrici appaiono variamente legate da rapporti economici, ha gestito in prima persona l'intera operazione di aiuto dal punto di vista finanziario. A lui infatti si rivolgevano Cangialosi Filippo e Spinella Ciro nel sollecitare la presentazione dei documenti all'UIA delle Petralie; è sempre a lui che Puccio chiede se può confermare un appuntamento con i funzionari dell'UIA delle Petralie; sempre CANNELLA Salvatore Matteo viene informato da Puccio quando gli stessi funzionari gli riferiscono di problemi con dei preventivi; è un suo dipendente (della I.C. Servizi S.r.l.) l'Olivieri Ciro che consegna, nell'ufficio di Cangialosi presso l'IPA di Palermo, al funzionario Salerno Giuseppe alcuni preventivi e relazioni da allegare alle pratiche di INGUI' Vincenzo e CANNELLA Antonino.

b. Quanto alla responsabilità degli ulteriori convenuti, la citazione è dell'avviso che dei falsi sopra richiamati debbano anche rispondere i

sigg. Riccardo Carmelo Puccio, Francesco Sclafani, Ciro Spinella, i quali non solo hanno falsamente attestato il termine dei lavori, ma risultavano, sì come emerso dalle intercettazioni disposte dall'AG, al centro del meccanismo finalizzato a fornire una falsa rappresentazione circa il rispetto dei presupposti per la lecita percezione degli aiuti. Dalla disamina del certificato di collaudo e dai documenti di trasporto emessi da uno dei fornitori (MARIMASERRE Srl) e, ancora dalle risultanze delle attività tecniche espletate, è emerso che tali documenti sono da considerarsi ideologicamente mendaci perché attestano a una certa data il completamento dei lavori progettuali, allorché, per converso, essi non lo erano. L'illecito disegno fraudolento, d'altronde, non avrebbe avuto esito positivo senza l'accondiscendente adesione ai desiderata dell'Inguì, mediata dall'opera del Cangialosi, ad opera dei funzionari Salvatore Di Martino e Giuseppe La Monica dell'IPA. La condotta posta in essere da costoro ha certamente violato l'art. 3.4 delle disposizioni attuative. Infatti, i due, a seguito delle richieste di Cangialosi, si rendevano disponibili a curare gli interessi privati di INGUI' Massimo, posticipando il sopralluogo in situ e ritardando l'iter istruttorio della domanda di pagamento del saldo finale. Si permetteva, così, al beneficiario di definire i lavori e di recuperare la documentazione mancante, salvo poi – ma solo a seguito dell'intervento della P.G. – assumere un comportamento intransigente e rispettoso delle regole che conduceva alla revoca della linea di finanziamento assentita. Il sistema di controllo da parte dell'IPA è stato asservito agli interessi privati, posticipando nel tempo i controlli e

abilitando la sostituzione della documentazione presente nel fascicolo per consentire all'Inguì di conseguire indebitamente l'illecito profitto. Fino al momento in cui si è avuta contezza dell'intervento della P.G. (28.03.2018, data in cui essa provvide all'acquisizione documentale di alcuni fascicoli tra i quali quello della ditta INGUI' Massimo), i due funzionari si sono prestati alle richieste che pervenivano da CANNELLA Salvatore Matteo, per conto di INGUI' Massimo e per il tramite di CANGIALOSI Filippo, a ritardare e/o spostare la data del sopralluogo in *situ* per permettere allo stesso INGUI' Massimo di definire i lavori progettuali e di recuperare la documentazione mancante nonché di definire i pagamenti necessari. Fino a pochi giorni prima dell'intervento del 28.03.2018, esattamente in data 23.03.2018, infatti, il Di Martino Salvatore riferiva allo stesso CANNELLA Salvatore Matteo di fargli avere al più presto tutti i documenti mancanti ("…l'agibilità dei locali la porti pure vero?...ci vediamo lunedì mattina allora…"). Viceversa, a seguito dell'intervento del 28.03.2018, l'atteggiamento muta drasticamente, come confermato dall'intercettazione di una telefonata intervenuta fra l'Alfano Carlo (dirigente IPA di Palermo) ed il convenuto Cangialosi Filippo. Accade, spiega il P.M. contabile, che i funzionari Di Martino e La Monica, dopo avere invitato il beneficiario a produrre la documentazione richiesta, constatata l'inottemperanza alla richiesta, hanno comunicato al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca. Gli stessi, tuttavia, hanno atteso ben oltre i novanta giorni previsti per effettuare il controllo *in situ* (il controllo è stato effettuato in data 29.09.2017) e, a

seguito di esso, hanno riscontrato alcune difformità, provvedendo, per l'effetto, a chiedere l'integrazione della documentazione mancante. Siffatto ritardo, come emerso dalle intercettazioni, è conseguenza della consapevolezza dei funzionari dell'incompletezza sia dei lavori che della documentazione. A distanza soltanto di circa 7 mesi (16.04.2018), su richiesta dell'IPA di Palermo, l'UIA di Lercara ha comunicato alla ditta INGUI' Massimo l'avvio del procedimento di revoca per la mancata presentazione di una serie di documenti, a cui fa seguire, in data 22.05.2018, un nuovo sopralluogo "controllo in situ". Dal nuovo controllo, i funzionari rilevano che l'impianto di trasformazione non è funzionante ma che il progetto rimane valido per la produzione e commercializzazione. In data 24.05.2018 la ditta INGUI' Massimo trasmette la documentazione mancante citata dai funzionari nella nota del 16.04.2018. Solo nelle date del 23.05.2018 e del 24.05.2018, i due funzionari inviano al beneficiario la richiesta di restituzione bonaria degli importi percepiti a titolo di anticipazione e di SAL e, in data 04.06.2018, chiudono con esito negativo (revoca) la scheda di fine istruttoria. A seguire, in data 16.07.2018, l'IPA di Palermo comunica al beneficiario la revoca del finanziamento concesso con DDS n. 1585 del 22.05.2012.

c. A proposito della responsabilità del D'Amico, all'epoca dei fatti al vertice del servizio ispettorato di Palermo, l'atto introduttivo sostiene che nulla di quanto è accaduto sarebbe mai successo se il D'Amico, che ben conosceva degli interessi del Cangialosi nello studio Puccio e quindi nelle pratiche redatte dallo studio, avesse esercitato le funzioni

connesse alla posizione. Il D'Amico, d'altronde, nelle pratiche di proprio interesse agiva in modo analogo a quanto sopra descritto con riferimento al *modus operandi* dell'IPA in sede di istruttoria o in sede di controlli. Sulla conoscenza della situazione e del *modus operandi* da parte del D'Amico, il P.M. contabile riporta i passaggi salienti delle attività tecniche effettuate dalla P.G., nonché gli stralci dell'ordinanza 6 giugno 2022 del Tribunale di Termini Imerese (n. I. 220/2021 EPPO), con riguardo, in particolare, ad altre pratiche (es. Sileci, Consorzio Agrario di Palermo, San Cipirello) ed al sistema di nomina delle Commissioni di valutazione dei progetti.

IV. In data 08.10.2024, si è costituito in atti D'Amico Antonino Cosimo, instando per il suo proscioglimento da ogni addebito. Premette il convenuto che la contestazione accusatoria a lui rivolta, nella qualità di Dirigente dell'IPA di Palermo, fa leva su due assunti, entrambi infondati perché smentiti dagli stessi esiti investigativi cui il Requirente si richiama.

(a) Secondo il convenuto, infatti, le attività investigative espletate dalla P.G. – tanto attraverso l'acquisizione di documenti quanto per il tramite di intercettazioni ambientali e telefoniche tra presenti, nonché, ancora, attraverso captazioni video effettuate anche all'interno del suo ufficio - hanno condotto ad escludere, radicalmente, ogni suo personale coinvolgimento nella illecita erogazione dei fondi comunitari e nella successiva locupletazione ad opera dei Sigg. Inguì' Massimo e Cannella Salvatore Matteo. Più precisamente, l'esistenza di una "collaborazione" fra il funzionario IPA Filippo Cangialosi e lo

studio Puccio di Marineo è circostanza venuta ad emersione solo all'esito della *discovery* dei risultati delle indagini penali (relative, nello specifico, ai finanziamenti indebitamente percetti da società riconducibili ai Fratelli Di Liberto) occorsa in occasione dell'applicazione del primo provvedimento restrittivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo (proc. pen. n. 1563/2017 R.G.N.R.), nel cui ambito, però, al D'Amico furono contestate residuali ipotesi di reato rivelatesi, già in fase di indagini preliminari, parzialmente infondate e perciò archiviate. Da questo procedimento, peraltro, origina, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale riconducibile al GIP di Palermo, quello instauratosi presso Procura e Tribunale di Termini Imerese ed al quale, in dettaglio, fa riferimento l'atto di citazione. Ora, prosegue il convenuto, è certo che dal fascicolo processuale non si ricavino elementi che consentano di contraddire la conclusione per cui fu solo con la notifica della citata ordinanza applicativa di misure cautelari a carico del Cangiolosi che al D'Amico fu possibile conoscere dell'esistenza di attività contrarie ai doveri d'ufficio attuate da questo funzionario. La conclusione è qui dirimente, visto che, nella qualità di Dirigente IPA, egli aveva designato il Cangialosi allo svolgimento delle funzioni di "monitoraggio e controllo Fondi Comunitari" e di "referente informatico dell'IPA di Palermo" e non certo allo svolgimento di compiti che afferivano alla fase di ammissibilità, di istruzione e di liquidazione delle pratiche di aiuto di cui al PSR 2007-2013 ove la "collaborazione" illecita, in realtà, si consumava. Sicché egli poté

apprendere di questa indebita ingerenza del Cangialosi – resa possibile solo dalla "complicità di altri funzionari" – solo con la *discovery* delle indagini penali. Così stando effettivamente le cose, è allora infondata – puntualizza il D'Amico - la domanda attorea laddove è ancorata all'affermazione per cui "*nulla di quanto è accaduto sarebbe mai successo se il D'Amico, che ben sapeva degli interessi del Cangialosi nello studio Puccio e quindi nelle pratiche redatte dallo studio, avesse esercitato le funzioni connesse alla posizione*" (p. 107 dell'atto di citazione a giudizio). Infatti, spiega il comparente, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali escludono che il D'Amico sia stato presente, o comunque in qualche modo in contatto, con i funzionari infedeli in relazione alla vicenda antigiuridica in considerazione o che egli sapesse del rapporto privilegiato tra funzionari e tecnici progettisti. Tutto, dunque, si svolgeva a sua insaputa. D'altronde, le funzioni di organizzazione e di coordinamento delle attività interne per il perseguimento della performance richiesta al personale dell'Ente – e di cui egli era titolare all'interno dell'IPA di Palermo all'epoca dei fatti – non possono per ciò stesso renderlo responsabile o corresponsabile del danno erariale per cui è processo in ragione di un omesso controllo sull'attività dei funzionari, atteso che la dotazione organica era costituita, a quel tempo, da centinaia di unità fra impiegati e funzionari deputati alla verifica dei requisiti di ammissibilità ed alla fase di istruzione e liquidazione di diverse centinaia di pratiche di aiuto;

(b) non condivisibile, del pari, è l'affermazione del Requirente secondo cui "*il D'Amico nelle pratiche di proprio interesse agiva in modo*

analogo a quanto sopra descritto con riferimento al modus operandi dell'IPA in sede di istruttoria o in sede di controlli" (p. 107 dell'atto di citazione), in quanto le pratiche di aiuto comunitario enumerate, a titolo esemplificativo, dall'Ufficio di Procura non sono state ammesse a liquidazione in quanto dichiarate irricevibili ovvero ritenute non idonee per l'assegnazione del finanziamento. Da tali esemplificazioni, in altri termini, non potrebbe inferirsi un esercizio delle proprie attribuzioni, ad opera del comparente, difforme dai principi costituzionali posti dall'art. 97 Cost. Infatti:

- la domanda di aiuto dei fratelli Guttadauro, Giuseppe e Alessandra non ha mai ricevuto alcun finanziamento da parte dell'IPA di Palermo. La pertinente contestazione di reato, adombrata in sede cautelare penale a carico del comparente, è stata peraltro abbondonata dalla competente Procura della Repubblica nel corso del successivo procedimento penale a suo carico (come da decreto che dispone il giudizio proc. n. 1563/2017 R.G.N.R.), una volta che, prima il Tribunale del Riesame di Palermo e poi la Suprema Corte di cassazione, hanno definitivamente eliso, in suo favore, la plausibilità della contestazione penale concernente l'episodio che occupa per assenza di gravi indizi di colpevolezza. In conseguenza, osserva il D'Amico, non è utile, per radicare la responsabilità amministrativa del convenuto, citare la vicenda dei germani Guttadauro che, ormai superata in sede penale, neppure comunque ha condotto ad alcun finanziamento pubblico;
- anche la richiesta di aiuto avanzata dal Comune di San Cipirello

non è mai stata accolta dall'IPA di Palermo e, anzi, è stata dichiarata, già nella prima fase di esame delle richieste, non ricevibile. E, in questo senso, depongono le captazioni ambientali. Esse danno atto, infatti, che i presenti ad una riunione con il Sindaco Geluso (fra cui, il Cangialosi ed il D'Amico) ravvisarono l'assenza di un presupposto di ricevibilità della domanda di aiuto formalizzata dall'Amministrazione (ex art. 4 del Reg (UE) n. 809/2014). Nel merito della specifica vicenda, il comparente espone che il presupposto mancante (di ricevibilità/ammissibilità della domanda comunale di finanziamento) era costituito dall'omesso inserimento dell'intervento costruttivo nel Piano triennale delle OO.PP., di talché, per acclarare se una tale carenza fosse reale ovvero frutto di errore o, comunque, in qualche modo ovviabile posto l'interesse pubblico sotteso all'intervento (realizzazione di un parcheggio di pertinenza della locale Caserma dei Carabinieri allocata in bene confiscato alla criminalità organizzata), fu convocato presso gli Uffici IPA il Sindaco dell'amministrazione richiedente in conformità all'art 4 del REG UE n. 809/2014 disciplinante il soccorso istruttorio. Su queste premesse, il comparente esclude che potrà addivenirsi, in sede penale, alla sua condanna per il reato di rivelazione di segreto d'ufficio per il quale è attualmente imputato, come altri funzionari del Comune richiedente, in relazione all'episodio di che trattasi. Analoghe considerazioni, prospetta il convenuto, devono formularsi con riferimento al reato di falso contestato per l'apposizione di una data nella domanda di aiuto. La condotta contestata, infatti, non integra alcuna violazione normativa,

poiché la richiesta di finanziamento era stata inserita attraverso il portale SIAN e quindi era già dotata di data certa. Inoltre, ai fini erariali, è assorbente che la domanda sia stata dichiarata irricevibile.

V. In data 15.10.2024, ha prodotto documentata memoria di costituzione il convenuto Filippo Cangialosi, il quale, preliminarmente ricostruita la contestazione attorea ed il tipo di finanziamento per cui è controversia (provviste stanziate dal Piano di Sviluppo Regionale Sicilia per gli anni 2007/2013, misura 112 "Pacchetto giovani" collegata alla Misura 121), eccepisce la prescrizione dell'azione recuperatrice, la sua inammissibilità/improcedibilità e, comunque, la infondatezza di quest'ultima nel merito. In subordine, richiede farsi ampio uso del potere riduttivo.

(a) Sul versante della eccepita prescrizione, il comparente deduce che il *dies a quo* del decorso prescrizionale debba essere identificato nell'08 luglio 2016, data cui risale il pagamento dell'ultima somma (euro 71643,70) relativa al primo SAL oggetto dell'istanza del richiedente datata 25 marzo 2016. Anche se si ipotizzasse un doloso occultamento del danno, d'altronde, il *dies a quo* non muterebbe. Di talché, in estrema sintesi, il *dies ad quem* del termine quinquennale rimonta al 07 luglio 2021, allorché, in assenza di atti interruttivi *medio tempore* intervenuti, l'azione erariale si è inesorabilmente prescritta.

(b) Secondo il convenuto, ad oggi, il danno erariale contestato difetta del requisito dell'attualità sul rilievo che, oltre all'escussione della polizza fidejussoria presentata dal richiedente per l'importo di euro 137.500,00, il GIP presso Tribunale di Termini Imerese (ord. n.

647/2022, doc. 1) ha disposto l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro delle somme detenute dall'Inguì. Il che ha permesso di recuperare integralmente tutte le somme che sono state erogate dall'Amministrazione regionale alla Ditta Inguì.

(c) Il comparente evidenzia che l'intero impianto probatorio posto a suffragio dell'impostazione accusatoria si risolve nelle intercettazioni eseguite in sede di indagini penali o, più precisamente, nella interpretazione che di esse danno le trascrizioni eseguite dalla Guardia di Finanza. Tuttavia, questa unica fonte probatoria, ad oggi, deve dirsi "venuta meno" a seguito dell'ordinanza 19 luglio 2024 con cui il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni acquisite nell'ambito di altro procedimento (segnatamente quello iscritto al n. 1563/2017 R.G.N.R.) avviato dalla Procura della Repubblica di Palermo. Sostiene il Cangialosi, infatti, che l'accertata inutilizzabilità delle suddette prove in sede penale, per essere state assunte in violazione del divieto posto dall'art. 270 c.g.c., ne comporta la inutilizzabilità ad ogni fine, ivi incluso quello afferente allo scrutinio della presente fattispecie di responsabilità amministrativa (evoca, sul punto, Cass. Pen., Sez. Unite, n. 1153/2009 e Id., n. 13426/2010).

(d) Il Cangialosi denunzia, peraltro, la violazione del suo diritto di difesa – e, per questa via, la inammissibilità della citazione ex art. 86 c.g.c. - sul presupposto che l'Ufficio di Procura si è limitato a riprodurre, nell'atto introduttivo, i brani delle intercettazioni penali per come interpretati, nelle corrispondenti trascrizioni, dalla Guardia

di Finanza senza mettere a disposizione delle parti, dunque, il testo integrale delle stesse tanto attraverso il doveroso supporto informatico originale quanto mediante la loro semplice, ma integrale, trascrizione.

(e) Nel merito, il comparente, premesso che la maggior parte delle condotte prospettate in citazione a carico dei convenuti come illecite non riguardano fatti o comportamenti a lui direttamente riferibili (es. ritenuta non conformità dei preventivi di raffronto inviati dalla Ditta Inguì ovvero ritardo nella presentazione della documentazione richiesta, entrambe concernenti la posizione del beneficiario), oppone, alle singole contestazioni del Requirente, la seguente trama difensiva:

(e.1) non sussiste, anzitutto, l'ipotizzata associazione atta ad "inquinare" i procedimenti amministrativi di rilievo in questo processo. Il Cangialosi spiega la sua presenza presso lo studio Puccio di Marineo in ragione di pregressi rapporti di conoscenza (Antonino Barcia), di frequentazione personale (Ciro Spinella) o di parentela (Francesco Sclafani) che trovano fondamento nella comune provenienza geografica (Marineo). Anzi, proprio il rapporto di parentela che lo lega allo Sclafani lo induceva - dopo avere prestato servizio all'Assessorato Agricoltura e foreste della Regione Sicilia ed una volta rientrato all'Unità di Monitoraggio e Controllo dell'I.P.A. di Palermo nel mese di giugno del 2016 - a depositare una dichiarazione illustrativa della propria situazione di potenziale conflitto di interessi. Di quest'ultima, acquisita al prot. 8401 del 16 giugno 2016, egli richiede al Collegio l'acquisizione ex art. 94 co. 1 e 2 c.g.c. avendone a disposizione la sola copia informale (doc. 3). È per tali ragioni,

pertanto, che il convenuto non ebbe più materialmente ad istruire e/o a seguire formalmente i procedimenti che riguardavano le istanze presentate dallo Studio Puccio. Allorché ha fornito il suo personale avviso sui procedimenti amministrativi, ciò è avvenuto, in altri termini, perché i colleghi gliene facevano richiesta. In ogni caso, esclude la fondatezza degli assunti attorei secondo cui "*sussistevano precisi interessi economici personali dei convenuti nell'attività di ufficio*" ovvero per cui egli sarebbe stato "*regolarmente pagato per la propria condotta contraria ai doveri di ufficio*": affermazioni che il corredo probatorio in atti in alcun modo consente di validare;

(e.2) rispetto alla contestata regolarità dei preventivi di raffronto che hanno portato a delimitare il *budget* di spesa del progetto della ditta Inguì (al quale ultimo, nella qualità di beneficiario, esclusivamente competeva la elaborazione/raffronto dei preventivi: punto 6.1. Disp Generali attuazione PSR 2007-2013), il Cangialosi si dice assolutamente estraneo al corrispondente, specifico, procedimento amministrativo. In effetti egli, dall'01.02.2015 al 31.05.2016 (è al 25.03.2015 che si colloca, temporalmente, la istanza di liquidazione Inguì del primo SAL), neppure prestava servizio presso l'Ispettorato Agricoltura di Palermo per essere in servizio, viceversa, presso l'Area 3 del Dipartimento Agricoltura;

(e.3) in relazione alla censura attorea per cui la ditta Inguì, dopo aver presentato la propria istanza, ha proceduto a meramente comunicare una variazione progettuale con la contestuale sostituzione di un fornitore, il Cangialosi obietta che, a mente del punto 5.7 della Parte

generale delle Disposizioni Attuative al PSR 2007-2013 (doc. 5), la "variante" di che trattasi non ha portata "sostanziale" e, dunque, non necessitava di autorizzazione preventiva dell'Amministrazione. Correttamente, quest'ultima, ha dunque verificato la rispondenza in sede di accertamento finale dei lavori (pagina 42 delle Disposizioni Generali), dovendo escludersi che la sostituzione di un fornitore, a quadro economico invariato, sia annoverabile nell'ambito delle cd. varianti progettuali sostanziali;

(e.4) con riguardo alla doglianza attorea afferente alla illegittima concessione, in favore della ditta Inguì, della possibilità di integrare la documentazione oltre i termini procedimentali, inizialmente previsti, ovvero di proroghe per la conclusione dei lavori progettuali, il Cangialosi, rimarcato *in limine* che "*i fatti e le circostanze in discorso non possono riguardare il Sig. Cangialosi (in assenza di prove certe al riguardo)*", segnala che alcuna norma sancisce la valenza perentoria dei termini previsti dalla normativa vigente. Per converso, depongono per la generale prorogabilità dei termini procedimentali ulteriori disposizioni di riferimento (l'art. 6 della circolare AGEA n. 31/2012, doc. 6, laddove, occupandosi del rinnovo/proroga di validità delle garanzie bancarie o assicurative presentate dagli istanti/beneficiari, postula implicitamente l'assenza di perentorietà dei termini procedimentali; la transitabilità, doc. 7, delle pratiche sovvenzionate con il PSR Sicilia 2007/2013 nel PSR Sicilia 2014/2020, la quale abilita la conclusione del loro completamento con i fondi di tale ultimo programma; il D. D. n. 2658/2012, che, modificando l'art. 5.8 delle

Disposizioni attuative generali del PSR 2007-2013 in base al quale può "*essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 6 (sei)*", ha introdotto un ultimo capoverso del seguente tenore "*considerata la sfavorevole congiuntura economica e le difficoltà di accesso al credito, l'Autorità di Gestione si riserva, caso per caso, di valutare la possibilità di concedere proroghe in specifiche condizioni*", conseguendone che è l'Autorità di Gestione, e non lui, ad avere valutato o a dover valutare la sussistenza dei presupposti per ottenere la proroga);

(**e.5.**) circa, infine, al rilievo accusatorio concernente la serie di progetti seguiti dal Sig. Antonino Cosimo D'Amico, all'epoca dei fatti Dirigente dell'Ispettorato Provinciale di Palermo, il Cangialosi dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto a fatti che attengono a diverso soggetto. Per il resto:

- con segnato riguardo alle pratiche relative al Comune di San Cipirello ed alla Sig.ra Sileci - che hanno visto, effettivamente, un suo interessamento – evidenzia che, in queste evenienze, i richiedenti sono stati abilitati ad integrare due autocertificazioni, prive di data, in conformità a precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali che hanno il comune denominatore nell'istituto del cd. soccorso istruttorio (art. 6 della L. 241/1990; circolare dirigenziale prot. n. 29627 del 17.6.2019; art. 2.4 delle disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale - Parte Generale; art. 16.2 delle disp. attuative specifiche della sottomisura 4.1.; T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 118/2020 e, a proposito di ipotesi speculare alla pratica Sileci, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1242/2020). Per la pratica relativa al Comune di San

Cipirello, comunque, è assorbente che essa fu ritenuta, conclusivamente, immeritevole di finanziamento come da DDS n. 1605/2018;

- in rapporto alla pratica relativa al Consorzio Agrario di Palermo – rispetto a cui viene ipotizzato un illecito accordo per sostituire il funzionario addetto al controllo ex post dei progetti – puntualizza il Cangiolosi che la sua riassegnazione rispose esclusivamente all'esigenza di ottemperare al sollecito fatto dall'Assessorato agli effetti della definizione delle pratiche oggetto di verifica entro il 31 dicembre di ogni anno solare (che, nella specie, è il 2017). In sintesi, la frase "*Tannu tu mi dicisti poi glielo diciamo a Filippo*", raccolta dalla GdF e riportata in citazione, non accredita la ricerca di un funzionario compiacente ma al fatto che il Cangialosi, all'epoca, era l'unico funzionario incardinato nell'Unita Operativa di Monitoraggio e Controllo dell'Ispettorato di Palermo: ciò che fu superato dalla redistribuzione del carico ad altri funzionari. Richiama a proprio discarico, sulla vicenda, le deposizioni testimoniali della Dott.ssa Maria Fiasconaro dell'8 luglio 2021 e del Lo Faso Ciro del 24 novembre 2022). Per questa medesima istanza presentata il 12 gennaio 2018, a confutazione degli argomenti fondanti l'accusa da qualificarsi come suggestiva, il Cangialosi sostiene che è da escludersi che egli potesse sapere del numero e della composizione fisica delle commissioni esaminatrici, atteso che il primo dato dipende dal numero complessivo delle domande pervenute (che, alla data del 12.01.2018, non era noto) mentre il secondo è frutto della determinazione di nomina (effettuata

dal D'Amico solo il successivo 14.02.2018) del competente Ispettore Capo. Infine, a proposito dello scarto temporale contestato tra la data di entrata dell'istanza e data di effettiva protocollazione, le deposizioni dei testi Aprile e Di Maio hanno chiarito che, a causa della farraginosità del sistema, era abituale che le pratiche in entrata il venerdì 12 gennaio 2018 fossero state protocollate il successivo lunedì 15 gennaio 2018.

III. In data 16.10.2024, si è costituito in giudizio Ciro Spinella, il quale - fatta preliminare richiesta di sospensione del presente giudizio fino alla definizione del procedimento penale pendente innanzi il Tribunale di Termini Imerese (n. 46/2021Eppo e n. 3/2024 RGT) dappoiché il primo avente a fondamento fatti costitutivi identici ai capi di imputazione dell'altro - conclude per il rigetto della domanda attorea. Sul presupposto di essere stato evocato in questo processo quale professionista parte di un "fantomatico Studio Puccio" del quale farebbe parte unitamente a Riccardo Puccio e Francesco Sclafani, esclude che sussista in atti prova dell'esistenza dello studio in questione. Espone, in particolare, di aver svolto in termini trasparenti, prudenti e corretti le sue prestazioni consistenti, segnatamente, nell'effettuazione del controllo formale sulla provenienza del bene aziendale acquistato e sulla sua corrispondenza con i beni indicati sui preventivi di spesa già approvati dall'IPA. Sottolinea che tale conclusione non potrebbe essere posta in discussione per effetto delle intercettazioni acquisite in atti, le quali, per ragioni omologhe a quelle enucleate dal Cangialosi, devono dirsi inutilizzabili. Inutilizzabili le intercettazioni, l'impianto probatorio offerto dal Requirente è privo di

ogni suffragio. Inesistente, secondo il comparente, è da ultimo l'elemento soggettivo di responsabilità amministrativa.

IV. In data 17.10.2024, ha prodotto in atti memoria difensiva Francesco Sclafani che, previamente riscostruito l'addebito di responsabilità sollevato nei suoi riguardi dall'Ufficio Requirente, deduce nell'ordine:

(a) il difetto di giurisdizione di questa Corte a conoscere della presente controversia a motivo del fatto che l'attività investigativa che fonda la domanda attorea promana da un processo penale. Richiede, inoltre, disporsi la sospensione del giudizio per le stesse motivazioni esposte dallo Spinella;

(b) la inutilizzabilità delle intercettazioni in atti, per ragioni speculari a quelle già sostenute da altri convenuti e, pertanto, la conseguente inammissibilità dell'atto di citazione, nonché la nullità dell'atto di citazione per assenza di "indicazione dei criteri per la determinazione del danno";

(c) la prescrizione dell'azione recuperatrice;

(d) nel merito, insta per la declaratoria di assenza di ogni sua responsabilità amministrativa, in quanto:

- relativamente al costrutto accusatorio per cui, sulla base delle investigazioni compiute, sarebbe stata acclarata l'esistenza di "*un'associazione*" – della quale lo Sclafani, unitamente ad altri professionisti (Puccio Riccardo, Spinella Ciro, Barcia Antonino) ed al Cangialosi ("*regolarmente pagato per la propria condotta contraria ai doveri d'ufficio*) avrebbe fatto parte – finalizzata a ricercare ed ottenere una corsia privilegiata nella gestione dei finanziamenti concessi alle0

imprese istanti/clienti, oppone che le investigazioni in discorso sono in realtà intercettazioni inutilizzabili; che, ove mai rituali, le intercettazioni sono riportate solo per stralcio e sono frutto dell'attività interpretativa degli agenti di P.G.; che, comunque, il valore probatorio di esse è impalpabile non avendo il Requirente versato in atti il testo integrale delle intercettazioni né prodotto il supporto informatico originale. Secondo il comparente, le intercettazioni, in ogni caso, non consentono di affermare la sua presenza presso lo studio Puccio. Peraltro, la eventuale compresenza dei convenuti, ivi registrata, si spiega in ogni caso alla stregua dei rapporti di parentela/frequentazione fra i medesimi per come suffragati dalla comune origine nel piccolo comune di Marineo. Infine, deduce il comparente, alle intercettazioni non si connette alcuna evidenza del fatto che egli ha cooperato illecitamente onde l'Inguì percepisse i contributi;

- in ordine all'ulteriore addebito, secondo il quale egli avrebbe falsamente attestato la fine dei lavori, esso non trova alcun valido fondamento probatorio. L'impostazione accusatoria, che sul punto fa appello all'allegato 261, equivoca – spiega il comparente – la fine dei lavori con il collaudo strutturale. La prima, in particolare, consiste nella verifica della ultimazione delle lavorazioni e/o opere, mentre per "collaudo strutturale" si intende la verifica della rispondenza delle strutture alle norme ingegneristiche e, a sua volta, essa segue necessariamente la fine dei lavori, dovendo essere effettuata nei 60 giorni successivi alla definizione dei lavori. E, tanto, è accaduto in

fattispecie. Più precisamente, stando al punto 5.2. dell'Allegato A delle disposizioni attuative e procedurali del PRS (in allegato), la "fine dei lavori" coincide con l'emissione delle fatture di saldo e non con la consegna dei materiali, i quali, anzi, possono essere consegnati anche successivamente. Di talché, è da escludersi che i convenuti siano responsabili di qualsivoglia violazione di legge, posto che le fatture di saldo per i materiali erano state emesse ed i lavori ultimati. *Mutatis mutandis*, dunque, non giova alla tesi accusatoria richiamarsi "certificato di collaudo e i documenti di trasporto emessi da uno dei fornitori (MARIMASERRE Srl)", visto che, per parlarsi di fine dei lavori, deve farsi riferimento alla emissione della fattura di saldo e non alla consegna delle merci;

(e) con riferimento al sistema delle proroghe, che secondo il P.M. contabile è sintomatico degli illeciti perpetrati nella presente fattispecie, il potere della IPA di accordarle è limitato alla sola prima proroga. Il potere di accordare quelle successive è infatti intestato esclusivamente all'Autorità di Gestione che vi provvedere eventualmente attraverso il sistema SIAN e, con riguardo al caso concreto, il comparente rammenta che il contributo è stato poi revocato;

- insussistente è il rapporto di causalità fra condotta contestata e danno erariale;

- l'ipotetico accoglimento della domanda attorea condurrebbe alla illegittima duplicazione di titolo, uno relativo alla sentenza di condanna in sede penale e l'altro alla eventuale sentenza di condanna

di questo giudizio.

V. In data 17.10.2024, ha prodotto memoria difensiva Giuseppe La Monica che, ricostruito il tenore della contestazione accusatoria emarginata nei suoi confronti in citazione, conclude per la inammissibilità ed infondatezza della domanda.

(a) Il comparente eccepisce, in primo luogo, la prescrizione dell'azione erariale sul presupposto che il *dies a quo* del termine quinquennale di prescrizione risale all'8.7.2016, (data di percezione dell'ultimo contributo riscosso dall'Inguì a titolo di SAL) ovvero al 22 maggio del 2018 (data del verbale ex art. 28 del Reg. UE n. 65/2011) e che solo il successivo 23.1.2024 gli è stato notificato, con valore interruttivo, l'invito a dedurre. Il convenuto esclude d'altronde ogni ipotesi di occultamento doloso del danno, rammentando che l'attività amministrativa da lui espletata è consistita nella liquidazione del I SAL e nell'istruttoria della domanda di saldo (id est esecuzione/rendicontazione del finanziamento). Quest'ultima, in particolare, si è conclusa, come detto, nel mese di maggio del 2018, allorché, terminati i controlli demandategli ex art. 28 del Reg. UE n. 65/2011 e art. 13 par. 3 del Reg. CE n. 1974/2006, egli perveniva alla decisione di revocare i contributi concessi all'Inguì, in conseguenza della riscontrata assenza di alcuni documenti essenziali nonché in base a quanto rilevato nel corso dei controlli (del maggio 2018 e del 29.9.2017) effettuati. Secondo il verbale del 22.5.2018, anzi, egli ha espressamente dato atto, unitamente ad altre difformità rilevate, che la fattura n. 44 del 23.02.2016 della I.C. Servizi S.r.l. risultava essere stata

pagata parzialmente (doc. Sub 5 atto citazione CNR 659683/18 allegato n. 270). Ora, poiché il comparente, attraverso i superiori rilievi, ha consentito all'amministrazione di avviare le procedure di recupero, deve escludersi l'occultamento doloso del danno ipotizzato *ex adverso*.

(b) Per le stesse ragioni illustrate da altri convenuti, il La Monica deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche su cui poggia il costrutto accusatorio.

(c) Nel merito, il convenuto prospetta la infondatezza degli addebiti contestatigli in quanto:

- l'interpretazione offerta in citazione del punto 3.4 delle disposizioni attuative della parte generale, e che nella prospettiva accusatoria fonderebbe il rimprovero di responsabilità, non è in realtà condivisibile. Da essa, sostiene il comparente, si ricava infatti che qualsiasi termine di natura istruttoria decorra, per l'Ufficio istruttore, dal deposito/inoltro cartaceo della domanda di saldo e che il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di saldo, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica con eventuale revoca totale o parziale del finanziamento in caso di esito negativo. Sicché, la previsione in discorso non avalla l'impostazione attorea per la quale il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di saldo comporta *eo ipso* la revoca del finanziamento concesso, conseguenza, questa, prevista solo in via eventuale e, in ogni caso, all'esito di un apposito procedimento. Del pari, secondo il La Monica, la disposizione del successivo punto 5.4., dedicata alla parziale esecuzione dei lavori,

suffraga la conclusione per la quale l'eventuale decorso del termine di 90 giorni per l'istruttoria della domanda di saldo, anche nell'ipotesi di un'opera parzialmente realizzata, comporta, al più, l'avvio di un apposito procedimento di verifica volto all'accertamento delle violazioni per l'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni previste ma non necessariamente la revoca totale del finanziamento. Tale essendo la corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il comparente è dell'avviso pertanto di aver per avviato, in tempi utili, il procedimento di verifica, posto che, con nota datata 29.08.2017 n. 3979, il convenuto, reiterando quanto richiesto con la nota n. 3383 del 27.06.2017 all'atto dell'inizio dell'istruttoria della domanda di saldo, ha comunicato altresì alla ditta Inguì l'avvio del procedimento di archiviazione per non essere stata prodotta la documentazione richiesta (cfr. doc. Sub 5 atto citazione CNR 659683/18 allegato n. 264);

- per i medesimi fatti contestatigli in citazione, il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese (cfr. doc. Sub 4 atto citazione All. 1 ordinanza del 6.6.2022, p. 595) ha negato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, escludendo, per l'effetto, i presupposti necessari per applicarsi, nei suoi confronti, ogni misura cautelare. Il comparente, ponendo l'accento sugli atti amministrativi da lui adottati e comunque sull'attività amministrativa a lui riconducibile (nota prot. n. 3383 del 27.06.2017 cit.; n. 3979 del 29.08.2017; esito del controllo del 29.9.2017; nota prot. n. 1564 del 16.04.2018 di avvio del procedimento di revoca del finanziamento per la mancata presentazione di documentazione essenziale, doc. sub 5 atto citazione CNR 659683/18 allegati n. 266 e

269; esito del sopralluogo-controllo *in situ* datato 22.05.2018, effettuato, presso la ditta Inguì, nell'ambito del diverso procedimento ex art. 28 del Reg. UE n. 65/2011 e art. 13 par. 3 del Reg. CE n. 1974/2006, ove, per un verso, si riscontrava la parziale funzionalità dei macchinari e delle attrezzature presenti e, quindi, che il progetto, pur in mancanza dei macchinari per la trasformazione, rimaneva valido per la produzione e commercializzazione, nonché il parziale pagamento della fattura n. 44 della I.C. Servizi s.r.l., liquidata integralmente il 6.6.2016 all'atto del pagamento del I SAL (doc. Sub 5 atto citazione CNR 659683/18, allegato n. 270), assume l'infondatezza di ogni ipotesi accusatoria che lo qualificasse come funzionario piegato alle richieste del sig. Inguì o che abbia agito fraudolentemente per evitare la revoca del finanziamento ovvero l'applicazione delle relative sanzioni. Questa tesi, peraltro, è incompatibile sia con l'attività amministrativa compiuta che, una volta rilevate difformità, rappresentava presupposto di inammissibilità di determinate spese di cui era stata chiesta la liquidazione, sia con l'esame dell'intercettazione del 6.3.2018. In base a quest'ultima, che si colloca temporalmente prima di ogni intervento della GdF, il Di Martino (incaricato con il La Monica dell'istruttoria in argomento), rappresentava al Cangialosi di essere pervenuti alla determinazione di revocare il finanziamento concesso all'Inguì, per le difformità documentali che erano state rilevate nel corso dell'istruttoria e che, perciò, sarebbe stata attivata una procedura di recupero delle somme erogate (cfr. progr. n. 22957 - linea 9774 - RI 1705/17 - Allegato n. 328);

(d) a proposito delle attività amministrative correlate al pagamento del I° SAL, il comparente evidenzia che l'omessa rilevazione, nel verbale del 6.6.2016, della mancanza dello stralcio dell'estratto conto bancario attestante l'avvenuto incasso dell'assegno bancario n. 0036873850 tratto sul conto corrente n. 2174 acceso presso la banca BPM Agenzia di Termini Imerese (PA) per l'importo di € 10.000,00 emesso a pagamento della fattura n. 44 del 23.02.2016 della I.C. Servizi S.r.l.:

- non è certamente dolosamente voluta, come pure registra l'ordinanza ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Termini Imerese datata 6.6.2022, quanto è frutto di errore giustificato dalla mole dei documenti esaminati;

- avrebbe implicato, ove rilevata, semplicemente l'esclusione dal pagamento della somma di € 5.000,00 (ovvero della misura massima che poteva essere ammessa a finanziamento sulla somma di € 10.000, fatturata) e non certamente la non ammissione delle restanti somme delle quali si era chiesta la liquidazione, attesa la completezza della pertinente documentazione di spesa di queste ultime;

- che fu lo stesso comparente, resosi conto di tale errore nel redigere il verbale del 22.5.2018, a dare atto che la fattura n. 44 del 23.02.2016 della I.C. Servizi S.r.l. risultava essere stata pagata parzialmente (cfr. doc. Sub 5 atto citazione CNR 659683/18 allegato n. 270), così da consentire all'amministrazione di provvedere anche al recupero di tale somma di denaro;

(e) non sussiste l'elemento soggettivo di responsabilità amministrativa, alla stregua delle superiori circostanze in fatto;

(f) a proposito del danno contestato, lo stesso deve dirsi sproporzionato. A ben considerare, infatti, l'errore nella liquidazione del I° SAL avrebbe comportato la liquidazione di soli € 5.000,00 in più rispetto a quanto compiutamente dallo stesso riscontrato nel corso dell'istruttoria documentale.

V. Ancora il 17.10.2024, si è costituito in atti il Salvatore Di Martino, il quale, richiesta la sospensione del presente giudizio nell'attesa della definizione di quello penale (pendente innanzi al Tribunale Penale di Termini Imerese con numero proc. pen. 3/2024 R.G.T), esclusa la ricorrenza di un danno certo ed attuale alla stregua dei recuperi effettuati verso l'Inguì dall'Amministrazione e, ancora, la utilizzabilità delle intercettazioni, contesta la plausibilità, nel merito, del costrutto accusatorio. Versando il Di Martino in posizione speculare a quella del La Monica, il comparente, attraverso trama argomentativa sovrapponibile a quella declinata da quest'ultimo convenuto, esclude sia di essersi piegato alle richieste del sig. Inguì ovvero di aver agito fraudolentemente per evitare la revoca del finanziamento o, ancora, l'applicazione delle relative sanzioni, sia di avere volontariamente omesso di rilevare – incorrendo, per questa via, in una falsa attestazione – l'assenza dello stralcio dell'estratto conto bancario n. 0036873850 in occasione (verbale del 6.6.2016) delle attività amministrative correlate al pagamento del I° SAL. Tale ultima evenienza risulta affermata anche dall'ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Termini Imerese datata 6.6.2022. Non ricorre, infine, l'elemento soggettivo di responsabilità (dolosa o colposa)

amministrativa a suo carico.

VI. Il 17.10.2024, si è costituto Puccio Riccardo Carmelo, svolgendo in rito e nel merito, difese omologhe a quelle rassegnate dallo Sclafani stante la sovrapponibilità sostanziale del ruolo asseritamente svolto nella vicenda che occupa.

VII. In data 24.02.2024, ha prodotto memoria difensiva Massimo Inguì, il quale ricostruito il tenore della contestazione accusatoria rinvolta nei suoi confronti in citazione nonché, succintamente, l'iter amministrativo della domanda amministrativa da lui formalizzata, esclude, in fattispecie, la esistenza dell'elemento soggettivo di responsabilità amministrativa. Il fulcro della tesi difensiva sta nell'evidenziare che le intercettazioni in atti riguardano conversazioni tra i funzionari dell'Ispettorato e tra questi e Puccio o altri convenuti, ma che in nessuna di esse ricorre il suo nome, nonché che non si riscontrano intercettazioni dirette di Inguì Massimo con i detti funzionari. La ragione di ciò – spiega il convenuto – è che egli, in effetti, è terzo percettore del tutto estraneo alle attività dei pubblici ufficiali e dei tecnici che hanno posto in essere le condotte contestate per propri fini ed interessi; di talché, al più, egli deve dirsi parte lesa di tale *pactum sceleris*, essendo pacifica la titolarità, in capo a sé, dei requisiti di partecipazione previsti dalla misura.

VIII. Con ordinanza pronunziata a verbale di udienza del 26.02.2025, il Collegio ha disposto incombenti a carico del Requirente, il qualei, rimasto inottemperante agli stessi, ha proposto istanza di revoca del provvedimento interlocutorio ex art. 102 c.g.c. All'esito della

successiva udienza del 16.04.2025, sentite in contraddittorio le parti, il Collegio pronunziava, quindi, ordinanza n. 55/2025 alla cui esecuzione il Requirente provvedeva in data 21.05.2025.

IX. All'odierna udienza, le Parti, come da verbale, hanno concluso in conformità ai rispettivi scritti difensivi, opponendosi alle conclusioni avverse.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve darsi atto, anzitutto, della contumacia del Cannella Salvatore Matteo che, attinto da notificazione a mani proprie (il 09.05.2024) dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione di udienza, ha scientemente ritenuto di non costituirsi in giudizio.

2. Sussiste la *potestas iudicandi* di questa Corte a decidere la controversia nei confronti di tutti di convenuti. Con orientamento risalente, le SS. UU. della Suprema Corte di legittimità, in ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità dello Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, hanno spostato il baricentro, per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile, dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti, enunciando regole di carattere più generale (Cass., SS. UU., n. 14436/2018; Id. nn. 9966/2010, 14825/2008 e 4511/2006). In questo contesto argomentativo, è stata ritenuta pacifica, anzitutto, la configurabilità di un rapporto di servizio – e con esso la giurisdizione

di questa Corte - tra la pubblica amministrazione erogatrice del contributo e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall'amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., Sez. UU., nn.30526/2019; Id.,13245/2019, 8676/2019,14436/2018; 18991/2017 e 23897/2015, 1774/2013). Alla conseguente affermazione (Cass., Sez. UU., n. 30526/2019) della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del percettore del finanziamento che ottenga erogazioni di denaro pubblico sulla base di dichiarazioni non veritiere, così sottraendo il finanziamento a determinata destinazione pubblica e corretto impiego, sono seguite, nel tempo, specificazioni di questo principio. Si è giunti, in particolare, ad identificare la *potestas iudicandi* del Giudice contabile come estesa al professionista incaricato di svolgere attività di consulenza e di assistenza per ogni questione relativa alla richiesta di agevolazioni finanziarie da parte della società, privo di qualsiasi investitura in favore della P.A. o anche di un inserimento nell'organizzazione della medesima e pure di qualsiasi forma di maneggio di denaro pubblico (Cass., Sez. UU., n. 9966/2010) e, ancora, del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta,

immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante (Cass., SS. UU., n. 14436/2018). Su queste composite basi, e stando alla prospettazione accusatoria, deve concludersi per la sussistenza della giurisdizione nei confronti dell'Inguí che, ai fini della percezione del contributo, si sarebbe reso autore di falsi dichiarativo-documentali; del Cannella che, anche per legami di ordine economico discendenti dal futuro affidamento di lavori finanziati con le risorse pubbliche per cui è processo in favore della I.C. Servizi S.r.l. (di cui era socio e legale rappresentante p.t.), avrebbe agito, per conto (proprio e) dell'Inguì, nell'interlocuzione, in "entrata" ed in "uscita", con il Cangialosi – dipendente IPA ma, a sua volta, interfaccia dell'amministrazione procedente e dei suoi funzionari direttamente incaricati di curare, a vario titolo, l'istruttoria della pratica di finanziamento – e con i tecnici Spinella, Sclafani e Puccio, orientando, in tale modo, il corretto svolgersi dell'azione amministrativa *sub specie* di agevolare il buon fine (amministrativo) sia dell'istanza del beneficiario sia della esecuzione dell'intervento; consequenzialmente del Cangialosi, del Di Martino e del La Monica, parti distinte, per quanto detto, di quell'ingranaggio che segna il dipanarsi dell'azione amministrativa di rilievo in questo giudizio; nonché dello Spinella, dello Sclafani e del Puccio per il contributo da essi profuso nel confezionamento della documentazione afferente la pratica, rilevatasi inattendibile quando non falsa; da ultimo, del D'Amico che, almeno in violazione dei doveri d'ufficio, avrebbe disatteso dall'obbligo di adottare misure di vigilanza idonee per scongiurare l'illecita

percezione ascritta all'Inguì.

3. Va disattesa l'istanza di sospensione del giudizio nelle more della definizione di quello penale, attesa la tendenziale indipendenza del giudizio contabile rispetto a quello che si svolge innanzi al Giudice ordinario, pur quando gli stessi abbiano ad oggetto i medesimi fatti (*ex plurimis*, cfr. App. II Sez. sent. n. 45/2020).

4. È da escludersi, poi, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, cui allude il Cangialosi, per essersi il P.M. contabile limitato a recepire e trascrivere le risultanze investigative e gli atti del procedimento penale. Diversamente, osserva il Collegio, la citazione è senz'altro dotata di sufficiente carattere critico nella rielaborazione di tali atti, connotandosi per l'altrettanto sufficiente chiarezza degli elementi dell'*editio actionis* ex art. 86 c.g.c.

5. È infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da più comparenti. Le condotte contestate consistono, infatti, nella falsa rappresentazione e rendicontazione della spesa, nella sostituzione illecita di documenti, nella falsa rappresentazione della data di conclusione dei lavori e nelle altre condotte illecite strumentali all'indebita erogazione dei contributi oggetto di causa, tutte circostanze emerse nel corso delle indagini penali e non conoscibili prima della segnalazione del danno erariale né da parte di AGEA né da parte del P.M. contabile. Sussiste, nel caso di specie, un'ipotesi di occultamento doloso del danno, comportante uno slittamento del termine iniziale della prescrizione alla data della sua scoperta. In caso di occultamento doloso del danno relativo a condotte illecite che integrano anche gli estremi di un reato, secondo la

consolidata giurisprudenza contabile il momento del disvelamento del danno erariale viene ordinariamente fatto coincidere con la richiesta di rinvio a giudizio, momento in cui il danno stesso viene in evidenza nelle sue componenti, soggettive e oggettive (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App, sent. n. 207/2019; Sez. App Reg. Siciliana, sent. n. 94/2016) o nella data di ricevimento da parte della Procura contabile della comunicazione della Procura della Repubblica, *ex* art. 129, co. 3, disp. att. c.p.p., recante notizia dell'esercizio dell'azione penale per un reato che ha cagionato danno all'erario (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App n. 43/2020; Sez. I App. 487/2015) o quella dell'applicazione di misure cautelari nei confronti degli imputati (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App., sent. n. 336/2022 e Sez. II App., sent. n. 66/2020). Nel caso di specie la vicenda è stata delineata nei suoi elementi essenziali solo a seguito della *discovery* intervenuta in sede penale verificatasi quando la Procura regionale ha ricevuto la prima notizia di danno sui fatti di causa con la comunicazione *ex* art. 129 disp. att. c.p.p. avvenuta con PEC del 29.06.2022 con cui l'Ufficio Procura Europea Palermo ha trasmesso l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali e reali del GIP di Termini Imerese R.G. del 6 giugno 2022 con ordine di esecuzione del 13.06.2022 (cfr. all.ti A e A1 della nota di deposito del P.M. del 21.05.2025). Tale ultima data marca il decorso prescrizionale, validamente interrotto dalla notificazione dell'invito a dedurre. Assorbente la unitarietà della fattispecie di danno contestata (alla quale asseritamente concorrono con distinte condotte i convenuti) agli effetti del rigetto dell'eccezione di prescrizione, deve aggiungersi

quanto segue. Con specifico riguardo alla posizione del Cangialosi, questi ha depositato agli atti dell'amministrazione di appartenenza una dichiarazione concernente l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi (su cui, *infra*) per ragioni di parentela con lo Sclafani, assumendosi l'onere di comunicare all'amministrazione ipotesi concrete o reali di conflitto. Allorché ingeritosi nella pratica Inguì, curata professionalmente da suo cognato, avrebbe dovuto comunicarlo all'amministrazione di appartenenza ma, per quanto disvelato, ciò non è accaduto. In fattispecie, dunque, egli ha dolosamente occultato il danno attraverso la violazione di specifici obblighi di comunicazione. Lo stesso dicasi quanto al Di Martino che avrebbe dovuto comunicare all'amministrazione di appartenenza la condotta del Cangialosi, suo collega, di ritardare ovvero omettere atti implicati dai doveri di servizio. Per il D'Amico e per il La Monica, ulteriori considerazioni sono assorbite dal loro proscioglimento nel merito.

5.1. E' infondata l'eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle attività tecniche prodotte in atti dall'Ufficio di Procura. Alla stregua dei motivi che fondano l'eccezione, per i quali si rinvia alla narrativa, deve osservarsi che, in fattispecie, viene in rilievo una ipotesi di "inutilizzabilità relativa" *ex* art. 270 c.p.p. Sicché, priva di pertienza è la giurisprudenza evocata dai convenuti, la quale muove, infatti, dalla distinta ipotesi di inutilizzabilità assoluta *ex* art. 271 c.p.p. (cfr. Cass. pen., SS.UU., n. 13426/2010). Nel caso di specie, quindi, va fatto richiamo della giurisprudenza contabile, ormai consolidata sul punto, la quale è concorde nel ritenere che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. è

confinato all'ambito penale entro cui è previsto, presidiato da limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, per cui i risultati delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili in un processo penale sono pienamente utilizzabili nel giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale, coerentemente del resto con i pertinenti principi che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova (artt. 94 e 95 c.g.c.) nel processo contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. I App., sent. n. 150/2024; Sez. App. Reg. Siciliana, sentenze n. 79 e n. 99 del 2024). Le intercettazioni prodotte dall'Ufficio di Procura, dunque, rilevano quali elementi di prova, sottoposti al libero apprezzamento del Collegio. Infatti, per come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza contabile, in tema di prove "il giudice può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti - può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora artt. 94 e 95 c.g.c.)" (di recente, C. conti, Sez. II App., sent. n. 230/2023; si veda altresì SS.RR., sent. n. 27/QM/2015).

6. Il danno è certo ed attuale. A dispetto di quanto ritenuto dal

Cangialosi, il quale ne deduce l'attitudine paralizzante rispetto all'azione erariale di danno, è irrilevante il sequestro penale preventivo di beni e somme quale profitto del reato ovvero per equivalente (questa sezione, sent. n. 167/2023 con ampi richiami giurisprudenziali) al trattarsi di istituti che, di là dalla loro diversità strutturale, mirano a perseguire esigenze protettive eterogenee.

7. Passando al merito, la domanda attorea è fondata nei termini che seguono.

8. La composita contestazione accusatoria (pp. 22 a 63 e pp. 98 a 103) chiama in causa la realizzazione di un insieme di condotte artificiose che, diacronicamente, si estendono dal momento iniziale di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento a quello finale della rendicontazione a saldo della iniziativa progettuale. Il Requirente ravvisa in tali condotte una continuità funzionale, identificandola, in definitiva, nella sovrastima dei costi sostenuti e nella rappresentazione contabile di operazioni spesso prive di sostanza economica. I convenuti, con specifico riferimento alla fase procedurale riguardante la presentazione della domanda di pagamento del saldo sulla quale, però, si proiettano anche criticità maturate anteriormente, sono chiamati a rispondere (ad eccezione del D'Amico) di condotte commissivo-omissive che, creando l'*apparentia iuris* di legittimità/legalità nella realizzazione dell'intervento, consentivano di oscurare l'intervenuto materializzarsi di motivi revocatori dell'intero contributo accordato e, pertanto, di mantenere le risorse già incamerate a titolo di premio primo insediamento, di anticipazione e di primo

SAL.

8.1. Nella ricostruzione della vicenda - costituente lo sfondo cui ricondurre la valutazione giudiziale delle singole condotte antigiuridiche imputate ai convenuti - deve prendersi avvio dal combinato disposto degli artt. 6.1 delle "*disposizioni attuative e procedurali misure a investimento*" (doc. B, all. 6 della produzione riorganizzata del fasc. di Procura, cui, in seguito, si farà riferimento) e 17.3 delle "*disposizioni attuative - parte specifica*" (doc. B, doc. 10). La prima di tali disposizioni prescrive come "*necessaria*" una procedura concorrenziale che presidii gli acquisti da effettuare con la risorsa pubblica stanziata per la misura (esemplificativamente, beni materiali, impianti, componenti edili etc.) e fondata sul confronto di almeno tre preventivi, dei quali la norma sancisce, altresì, taluni requisiti di "contenuto-forma". La seconda disposizione qualifica come "essenziale" invece tale documentazione, imponendo, a pena di inammissibilità, che essa debba perciò corredare la domanda di aiuto. La disciplina regolamentare richiamata, come evidenziato in citazione, è senz'altro da considerarsi "*principio cardine per la determinazione della spesa finanziabile*", garantendo o agevolando sia la finalizzazione della risorsa pubblica secondo lo scopo cui è destinata, sia il suo proficuo utilizzo (nel senso di evitarne la totale o parziale distrazione), sia, da ultimo, la tracciabilità dei flussi finanziari e gli eventuali controlli, oggettivi e soggettivi, sui fornitori (cfr., su tale ultimo punto, anche il quadro Q della domanda di aiuto formulata dall'Inguì e contenente le dichiarazioni di responsabilità ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000: all. 224

del doc. B). Al suo rispetto, il richiedente l'aiuto risulta d'altronde reiteratamente richiamato dagli atti amministrativi che gli conferiscono il finanziamento (art. 5, ultimo periodo, del DDS n. 1585/2012 di concessione del finanziamento: doc. B, all. 227).

8.2 Dalla disamina del progetto Inguì (doc. B, all. 225), teso alla realizzazione di un impianto per la "*trasformazione*" e lavorazione di carpofori con costruzione di n. 4 serre e centro di lavorazione, risulta che, all'esito della presunta comparazione concorrenziale effettuata dalla ditta richiedente l'aiuto, i fornitori selezionati per "*acquisto attrezzature*" (a parte il trascurabile costo computato per l'impianto di oliveto) siano stati i seguenti quattro: La Falce Santi Roberto (per fornitura serre per produrre e lavorare funghi, nonché per fornitura celle frigorifere per conservare il prodotto fresco); RI.MA (per fornitura attrezzatura agricola), LGB System (per fornitura di hardware, software e servizio di website making); Marimpianti di Cannizzaro Giovanni & C. s.a.s. (per impianto di climatizzazione).

8.2.1. Le indagini di P.G. (doc. B, all. da 56 a 60) hanno però consentito di acclarare, anzitutto, che i preventivi della società Eurocrop s.a.s. (con sede nella provincia di Potenza) e della Agrifor di Marco Giuseppe (con sede in Messina) – asserite società competitors di La Falce - sono risultati privi di ogni attendibilità se non falsi. In questa direzione, militano, in termini convergenti, le sommarie informazioni rese dai legali rappresentanti delle ditte "concorrenti". Di talché, in violazione delle disposizioni regolamentari già richiamate (cfr. 8.1), il richiedente dà vita, a monte, ad una procedura comparativa certamente simulata.

8.2.2. Analoga violazione, unitamente a quella concernente la norma recata dall'art. 5.7 delle "*disposizioni attuative e procedurali misure a investimento*", viene perpetrata dall'Inguì successivamente (in particolare, alla luce delle date dei preventivi MARIMAserre s.r.l. e Casear Service, rispettivamente, del 29.04.2016 e del 30.06.2016: doc. B, all. 281 e 284) alla presentazione della domanda di pagamento di primo SAL (25.03.2016: doc. B. all. 243). A proposito delle "attrezzature", è accaduto infatti che:

- sia stata anzitutto realizzata la sostituzione, a mezzo "spacchettamento", dell'originario fornitore La Falce Santi con MARIMAserre (fornitura n. 4 serre, complete di sistema computerizzato di gestione serra, complete di montaggio e posa in opera: euro 103.478,91) e Casear Service (fornitura n. 2 celle frigo e attrezzatura di filiera: euro 79.046,00). In linea con quanto prospettato dall'Ufficio di Procura (p. 31 della citazione), nonché dalla presupposta CNR n. 1563/2017 (p. 156), la documentazione in atti conferma che la sostituzione dei fornitori sia avvenuta senza alcuna comunicazione all'amministrazione e, osserva il Collegio, in violazione perciò anche dell'art. 5.7 cit. secondo cui: "*per la categoria macchine, attrezzi e l'impiantistica non rappresenta, altresì , variante il cambio dei fornitori e/o l'acquisto di macchine ed attrezzi aventi caratteristiche e finalità similari a quelle preventivate, fermo restando l'importo massimo inizialmente ammesso. In questi casi sarà sufficiente, anche in data immediatamente successiva all'acquisto, la presentazione di una comunicazione con allegati i nuovi preventivi di spesa e una relazione tecnica giustificativa che dovrà essere*

valutata dal Servizio competente". In conseguenza, l'argomentazione difensiva con cui il Cangialosi sostiene che la sostituzione dei fornitori non costituisce variante essenziale assoggettata all'autorizzazione/approvazione dell'amministrazione (ancora, art. 5.7 cit.), per quanto astrattamente corretta, non supera né intercetta il diverso, e fondato, assunto accusatorio;

- ancora senza comunicazioni, il nuovo fornitore MARIMAserre provvedeva (almeno formalmente) a "sub-affidare" – come da S.I.T. del suo legale rappresentante p.t. Giuseppe Denato (doc. B, all. n. 286) – i lavori di montaggio delle serre ad I.C. Servizi s.r.l. E' appena il caso di dire che quest'ultima società – già affidataria dei lavori edili di progetto (stimati, come da computo allegato alla domanda di aiuto, in euro 274.948,07), e che emetterà consistenti fatture riportate nelle domande di pagamento del I° SAL e in quella di saldo finale, è compagine di cui il convenuto Cannella Salvatore Matteo e Inguì Giuseppe (padre del Massimo Inguì) sono soci, ciascuno, al 49,5%. Di essa, inoltre, il convenuto Inguì Massimo è dipendente. Ora, in relazione al segmento procedurale che qui occupa, l'assunto accusatorio è nel senso che, in realtà, il fornitore (*id est* MARIMAserre, piuttosto che l'originario La Falce) "*fosse, per le motivazioni in precedenza esposte, già stato deciso*". Di questo composito ordito motivazionale, in quanto atto ad avallare la conclusione rassegnata dal Requirente, il Collegio ritiene assorbente, perché poco controvertibile, la criticità esplicitata attorno alla fattura n. 161/2017 (doc. B, all. 286) emessa da I.C. Service s.r.l. a Marimaserre. Sulla base delle SIT rese dal legale

rappresentante di una terza compagine estranea ai fatti, la Società Agricola Mendola SnC (doc. B, all. 287), deve dirsi che la contabile richiamata emargina un'operazione inesistente nella parte in cui ha riguardo a lavori di adeguamento di n. 2 fungaie e n. 2 strutture in ferro presso la società terza appena indicata. La persona informata dei fatti riferisce, precisamente, che le opere in questione sono state realizzate, a suo vantaggio, da personale Marimaserre (e non da I.C. Service), con cui peraltro erano stati intrattenuti, esclusivamente, documentati rapporti commerciali fra il 2016 e 2017 (cfr. preventivi e fatture allegate al citato verbale S.I.T.). Inoltre, nella parte in cui la fattura in argomento reca un importo di 12.000,00 euro per il montaggio delle serre finanziate all'Inguì, essa è chiaramente disallineata dal preventivo apprestato da Marimaserre s.r.l. al richiedente il contributo, ove il costo della prestazione di montaggio è pari ad euro 3.880,00 iva esclusa (doc. B, all. n. 280). Così stando le cose, vi è perciò materia per ritenere che la posticcia competizione simulata a monte della domanda di aiuto (fra la Falce, Agrifor ed Eurocrop), culminata nella scelta del preventivo predisposto dall'accondiscendente La Falce, permette di identificare, *in itinere*, un soggetto di comodo (Marimaserre) – fornitore, lo si è precisato, sostituito a La Falce in violazione dell'art. 5.7 cit. – funzionale a stornare, a mezzo di fattura almeno parzialmente inattendibile, risorse pubbliche in favore di I.C. Servizi s.r.l. (preteso subfornitore identificato senza nulla comunicare all'amministrazione), a sua volta, "compagine di famiglia" del convenuto Inguí. Poiché l'operazione commerciale documentata dalla fattura n. 161/2017 è,

inoltre, in tutto o in parte inesistente, il suo pagamento, da opera di Marimaserre, costituisce per quest'ultima "operazione anti-economica" e, tanto, può logicamente giustificarsi solo ammettendo la sovrafatturazione dei costi di impianto patita dall'amministrazione danneggiata;

- anche la preferenza accordata al fornitore Casear s.r.l. - sostituito in quota parte della commessa già assegnata a La Falce e, sempre, in assenza di comunicazioni all'amministrazione - rispetto agli ulteriori due fornitori MAT.CO s.r.l. e Reina Baldassarre risulta l'esito di una procedura concorrenziale simulata. Il legale rappresentante di MAT.CO, al pari di altro preteso *competitor* (ossia Reina Baldassarre), sentiti a SIT (doc. B, all. 288 e 289), hanno escluso di avere intrattenuto con Inguì rapporti di sorta. Ciò sul presupposto, rispettivamente, che MAT.CO, in liquidazione dal 31.12.2009, da quel momento non ha più effettuato operazioni sociali che non tendessero alla liquidazione e che il preventivo gli era stato richiesto non dall'Inguì ma addirittura dal legale rappresentante Casear s.r.l., suo asserito concorrente.

8.3. La violazione della disciplina in tema di concorrenza fra (n. 3) fornitori (cf., punto 8.2) è stata realizzata anche in occasione della selezione del fornitore Rima s.a.s., almeno perché il preventivo della ditta "concorrente" Gimeli s.r.l. in liquidazione (doc. B, all. n. 292), privo di firma leggibile, risulta inattendibile per quanto risulta dalle informazioni sommarie rese, in forma "prudenziale", dell'Amministratore Gimeli Paolo (doc. B, all. 77 e 78). La circostanza concludente, letta unitamente alle altre, è qui rappresentata dal fatto

che i database aziendali della Gimeli non abbiano restituito, dopo ricerca nominativa effettuata dal ragioniere della società, il nome di Inguì Massimo. La violazione della medesima disciplina, e di quella recata dal citato art. 5.7 cit., si registra anche a proposito della sostituzione, senza selezione comparativa, del fornitore Piraino Fedele all'originaria Marimpianti s.a.s. Nel merito di questa operazione commerciale, tuttavia, il Collegio osserva per completezza che non risultano dirimenti gli elementi esposti dal P.M. contabile (p. 52) a suffragio della sua inattendibilità, in quanto, a ben considerare, i lavori realizzati da IC Servizi s.r.l. in favore di Piraino riguardano (doc. B, all. 86 e, ivi, all. 4) un cantiere sito in diverso comune siciliano e non quello del progetto controverso.

8.4. Fondatamente, poi, il Requirente addebita all'Inguì di aver rendicontato, in sede di presentazione di domanda di primo SAL (doc. B, all. 243), costi verso I.C. Servizi, incaricata dei lavori edili, per un totale di 10.000,00 privi di documentazione bancaria di riscontro. Di questa somma, le indagini hanno acclarato peraltro che il mezzo di pagamento (assegno bancario) utilizzato per la transazione mai sarà incassato da I.C. Servizi s.r.l. Per l'approfondimento dell'articolata vicenda, può operarsi rinvio, fra le altre, alle pp. 53 e ss. dell'atto di citazione ed alla documentazione probatoria ivi richiamata. Qui mette conto osservare, piuttosto, che la fondatezza oggettiva dell'impianto accusatorio è ammessa anche dallo stesso La Monica (punto V della parte narrativa), per cui, sul punto, non vi è ragione per attardarsi ulteriormente. Viceversa, il Collegio ritiene opportuno evidenziare

ulteriormente che, secondo il quadro E della domanda di pagamento del primo SAL, il richiedente attesta, nelle forme degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, che le spese effettuate, per come documentate dai giustificativi, sono conformi all'operazione. E, tanto, avviene d'altronde (ma contrariamente al vero) in linea con la previsione dell'art. 3.3 delle "*disposizioni attuative e procedurali misure a investimento*" (doc. B, all. 6 cit.) – della quale, per l'effetto, è conclamata la violazione - secondo cui "*l'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione: … - elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro; - le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità*".

8.5. Con specifico riferimento al segmento procedurale attinente alla presentazione della domanda di saldo finale (cfr. doc. B, all. 262), il Collegio evidenzia come la stessa sia stata presentata (il 19.05.2017), dall'Inguì, di certo, tardivamente. Infatti, ai sensi dell'art. 3.4. delle "*disposizioni attuative e procedurali misure a investimento*" (doc. B, all. 6 cit.), la domanda di saldo, con acclusa documentazione (comprensiva di "*- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro; - le fatture quietanzate e*

la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni bancari) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità"), deve essere presentata "*entro e non oltre*" sessanta giorni dalla scadenza dei termini concessi per "*la realizzazione delle attività*". Il termine in questione, interpretato letteralmente e sistematicamente nel quadro degli enunciati di cui si compone il citato art. 3.4., è da considerarsi perentorio, in linea con l'avviso esegetico declinato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di finanziamenti pubblici e, appunto, a partire della locuzione "entro e non oltre" (Cass., Sez. I, n. 36592/2022). Il termine *de quo*, in fattispecie, cadeva quindi il 22.04.2017 (o, trattandosi di sabato, il successivo 24.04.2017), atteso che, in ragione dell'ultimo provvedimento concessivo di proroga accordato dall'amministrazione (doc. B, all. n. 257), il *dies ad quem* per la "esecuzione delle attività" era fissato al 21.02.2017. In merito, è il caso di rammentare che l'istituto della proroga dell'atto/provvedimento amministrativo consiste nel mero differimento in avanti dell'efficacia temporale sancita dal provvedimento/atto prorogato (o di altri atti concessivi di proroga, come in questo caso), immutato nel resto, comunque, l'atto amministrativo prorogato. In estrema sintesi, la proroga (al 21.02.2027) riconducibile da ultimo al DDS n. 8110 del 22.12.2016 – per quanto "inspiegabilmente" comunicato all'interessato, giusta nota prot. 1453 del 14.03.2017 (doc. B, all. 260), a distanza di tre mesi dall'adozione del provvedimento di proroga e di due mesi dalla sua registrazione presso la Sezione di controllo della Corte dei conti (30.01.2017) – ha riguardo

in ogni caso alla "esecuzione delle attività" (così il DDS n. 1558/2013, doc. B, all. n. 227) ovvero (ma è lo stesso), stando alla nota prot. n. 12229/2013 successiva alla presa d'atto della cantierabilità del programma di investimenti (doc. B, all. 231), alla "esecuzione degli interventi finanziati". In questa specifica linea argomentativa, d'altronde, si colloca senza equivoco di sorta la comunicazione del 21.02.2027 (prot. IPA, Palermo, n. 02913 del 23.02.2017; prot. Roccapalumba, n. 947 del 07 marzo 2017: doc. B, all. 259) con cui viene rappresentato dal richiedente che "*in data 21.02.2027 ha ultimato i lavori e gli acquisti*" concernenti il finanziamento di "*un investimento aziendale per la realizzazione di un locale lavorazione, confezionamento e stoccaggio prodotti ortofrutticoli con annesso ufficio e punto vendita, realizzazione di 4 tunnel per funghi pleurotus, acquisto di attrezzatura di filiera*", con l'impegno di "*produrre la domanda di pagamento del saldo finale e tutta la documentazione prevista entro 60 giorni, così come previsto dalle disposizioni attuative e procedurali parte generale Misure ad investimento*". In tempi coevi, l'agronomo Spinella e gli ingegneri Puccio e Sclafani, quali tecnici incaricati dall'Inguì, dichiarano (doc. B, all. n. 261) – espressamente evocando l'art. 49 della L. R. Sicilia n. 13/1986 - "*la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori*" e, ancora, che i lavori sono stati ultimati il 21.02.2017.

8.5.1. Ora, sia il quadro regolamentare richiamato appena sopra (punto 8.5.) sia il contesto dichiarativo-documentale descritto, abilita alcune considerazioni:

(a) in primo luogo, pur a non voler accreditare la più rigida interpretazione per la quale i pagamenti dei fornitori devono eseguirsi entro la data (21.02.2017) di ultimazione degli interventi finanziati, come pure il Cangialosi dimostra di sapere bene nella conversazione captata con il convenuto Cannella l'11.09.2017 (doc. B, all. 300: "*sti cosi dovevano essere chiusi da febbraio*"), è certo che essi giammai potrebbero essere eseguiti dopo la scadenza del termine di 60 giorni successivo a quello entro cui la domanda di saldo deve ("entro e non oltre", come detto) essere presentata. In questo senso, infatti, lo stesso articolo 3.4. delle "*disposizioni attuative e procedurali misure a investimento*" è chiarissimo nel prevedere che il mancato rispetto del termine di 60 giorni, quando non adeguatamente giustificato come in fattispecie, comporta *eo ipso* l'avvio di un'attività amministrativa qualificata (tutt'altro che interlocutoria) rappresentata dalla "verifica" – finalizzata all'eventuale revoca totale o parziale del contributo – che l'Ufficio "provvede" (si noti, il tempo presente utilizzato dalla norma con valore imperativo: sul punto, cfr. TAR Campania, Napoli, sent. 6075/2007) ad espletare in 90 giorni, evidentemente successivi a quello in cui scade il termine previsto per produrre domanda di pagamento corredata dalla documentazione richiesta. In estrema sintesi, la mancata presentazione nei termini della domanda di pagamento del saldo viene elevata, da parte delle disposizioni regolamentari di riferimento, ad *alert* o spia di irregolarità che fonda la necessità di una subitanea attività di verifica ad opera degli uffici competenti. In concreto, è invece stato acclarato dalle indagini di PG che, a proposito

delle macro-voci di spesa fornitura serre, fornitura celle frigo e attrezzature di filiera, nonché acquisto di attrezzature agricole, pagamenti di fatture, per almeno euro 61.000,00, siano stati effettuati successivamente al 24.04.2017 (data di scadenza del termine di 60 gg. per presentare domanda di saldo finale). Sul punto si rinvia, unitamente alle indagini/documentazione probatoria di supporto richiamate della Cnr 2017, alle tabelle di pp. 56 e 57 dell'atto di citazione, nonché alla pag. 58, ultimo periodo, della citazione, ove si identificano, più analiticamente, gli effetti bancari regolati dopo il 24.04.2017. Contestualmente, le indagini di PG hanno disvelato anche che molteplici fatture, valorizzate nella domanda di pagamento del saldo finale, mai sono state pagate; che, talora, le quietanze rilasciate dai fornitori, e parte della documentazione prodotta dall'Inguì, erano in conseguenza inattendibili e che, ancora, la documentazione utilizzata per richiedere il saldo era carente, in diversi casi, delle contabili atte a comprovare il pagamento di alcune fatture (cfr., nuovamente, pp. 56 a 58 cit. e documenti ivi richiamati);

(b) inoltre, la dichiarazione resa dai tecnici (doc. B, all. n. 261 cit.) è da ritenersi infedele. In linea con le previsioni dell'art. 49 della L.R. Sicilia n. 13/1986, in particolare co. 12 (secondo cui "*nei casi in cui la contabilità finale è redatta dal direttore dei lavori o da altro professionista, lo stesso è tenuto ad attestare con dichiarazione rilasciata sotto la propria personale responsabilità che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione e a quelli finali ivi compresa la relativa contabilità*"), gli esiti del controllo amministrativo, riportati nel verbale di

sopralluogo *in situ* redatto dall'amministrazione il 22.05.2018 (p. 2 dell'all. 270 al doc. B), oltre a dare atto della presenza e della completezza della dichiarazione (integrante allegato della domanda di pagamento di saldo e, dunque, presente all'istruttoria almeno dal maggio 2017), ne ricostruiscono, correttamente, la portata "certificativa" sancita (*ex lege*). Essa, in particolare, attesta: - la corrispondenza fra contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa; - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; - che la documentazione di spesa allegata è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente all'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento; che le fatture regolarmente quietanzate riportano le quantità, il prezzo unitario, il numero di matricola e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura. Ora, la infedeltà della dichiarazione, che attiene non solo ai lavori ma anche alla "*iniziativa progettuale oggetto di finanziamento*" appare poco discutibile, almeno, ed esemplificativamente, perché: (i) in sede di acconto, il beneficiario dell'aiuto ha documentato costi per 10.000,00 euro di I.C. Servizi, incaricata dei lavori edili, in realtà senza documentazione bancaria di riscontro; (ii) l'intervento finanziato, pur concepito nel progetto originario come teso a realizzare anche un "impianto di trasformazione" del prodotto, è risultato non funzionale né funzionante per tale segmento della filiera produttiva, anche per non essere "*stato previsto l'acquisto di un generatore di vapore*" (cfr. doc. B, all. 270; fatto questo, d'altronde, noto al Di Martino sin dal 20.10.2017: doc.

B, all. 305). Con il che difettava, in fattispecie, la conformità, l'efficienza e la funzionalità (art. 49 co. 5 cit.) dell'iniziativa progettuale che la dichiarazione attestava; (iii) per le complessive criticità presenti nella contabilità dell'iniziativa, più sopra illustrate (cfr., precedente lettera a). Le conclusioni appena rassegnate, oggetto di pacifico accertamento "cartolare", trovano ulteriore suffragio, inoltre, nelle attività tecniche svolte dalla P.G., le quali, in data di molto successiva alla dichiarazione dei tecnici ed alla presentazione della domanda di saldo, accreditano la conclusione di forniture di attrezzature di progetto non ancora effettuate o di rapporti economici non regolarizzati (montaggio teloni delle serre e consegna macchine, di cui alla captazione ambientale fra Cangialosi e Cannella: doc. B, all. 300; attrezzature fornite da Rima: doc. B, all. 304).

8.6. In caso di presentazione di una domanda di pagamento del saldo, massimamente quando tardiva come in fattispecie, i commi 4 e seguenti dell'art. 3.4, prevedono, come accennato, che gli uffici incaricati dell'istruttoria provvedano alle attività di verifica tecnico-contabile. Esse includono, per il pagamento del saldo, lo svolgimento di sopralluoghi per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione. Le medesime disposizioni, attraverso il richiamo espresso agli artt. 27 e 28 del regolamento UE, compendiano specifici controlli *in situ*, i quali, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 cit., "*possono*" prevedere un "*preavviso* [al beneficiario] *purché non venga compromesso lo scopo del controllo*". Inoltre, in base alla disciplina appena richiamata, "*se nel corso dei controlli il*

funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, tali da comportare riduzioni o esclusioni dei benefici, saranno applicate le disposizioni indicate al punto 2.3 ed al punto 3 del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", allegato "A" al D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008 e s.m.i.".

8.6.1. Ora, l'attività amministrativa di verifica e di controllo, dipartitasi dalla presentazione (tardiva) della domanda di saldo ad opera dell'interessato, si allontana dal paradigma normativo richiamato. Il sopralluogo *in situ*, svoltosi alla presenza dei progettisti il 27.09.2017 (cfr. doc. B, all. 270), risulta anticipato da una serie di note istruttorie ed interlocutorie, con cui l'amministrazione richiede la presentazione di documenti essenziali ovvero l'integrazione di documentazione essenziale. Mai, comunque, si ritrae dall'inosservanza delle richieste così impartite l'archiviazione della domanda di aiuto – pure preannunziata nella nota prot. 3979 del 29.08.2017 (doc. B, all. 264), quest'ultima richiamata ulteriormente dal provvedimento di revoca del decreto concessivo l'aiuto (doc. B, all. 274) – provvedendosi, piuttosto, a comunicare l'avvio del procedimento di revoca solo il 16.04.2018 (doc. B, all. 273) e, quindi, a disporre la revoca del finanziamento il successivo 16.07.2018 (doc. B, all. 274). Nel quadro di tale composita attività istruttoria, il verbale di sopralluogo dei controlli in sito del maggio 2018 (doc. B, all. 270) dà peraltro atto del cambiamento dei fornitori, ritendendo ammissibili le modifiche perché inidonee ad incidere sulle impostazioni di progetto e sui limiti minimi e massimi della spesa.

8.6.2. Le ragioni di un'azione di controllo ritardata, che come correttamente evidenzia il Requirente termina solo quando (il 28.03.2018) si verifica l'acquisizione di taluni fascicoli presso IPA ad opera della P.G. (e per lasciare spazio ad un atteggiamento intransigente), trova spiegazione nelle attività di intercettazione, telefonica ed ambientale, in atti. Gli esiti delle medesime, infatti, dimostrano che il Di Martino, sovente attraverso l'intermediazione del Cangialosi e talora direttamente interloquendo con il Puccio ovvero con il convenuto Cannella, si presta a rinviare incessantemente i sopralluoghi e le verifiche dovute, con ciò concedendo termine agli interessati per perfezionare pagamenti e di regolarizzare incompletezze dello stato di fatto rispetto a quello di progetto (cfr., per esempio, doc. B, all. 299, 301, 302, 305, 307).

9. Così ricostruita la complessa vicenda amministrativa, e previamente richiamati i termini della composita prospettazione accusatoria più sopra ricostruiti (punto 8), va accolta la domanda attorea nei confronti dell'Inguì, del Cannella, dei tecnici Spinella, Puccio e Sclafani, del Cangialosi e del Di Martino, corresponsabili, a titolo di dolo, del danno erariale contestato. Devono dichiararsi esenti da responsabilità amministrativa, invece, il D'Amico ed il La Monica per i quali non si ravvisa l'elemento soggettivo di responsabilità.

9.1. Sia producendo dichiarazioni, attestazioni e documenti inattendibili, sovente oggetto di sostitutiva di dichiarazione di veridicità ex art. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, nonché interloquendo direttamente, talora, con i fornitori indebitamente sostituiti (cfr. sit in

atti), l'Inguì ha contravvenuto, sotto gli innumerevoli profili evidenziati, agli impegni sanciti a suo carico del decreto di concessione del finanziamento ed agli obblighi previsti dalla normativa regolamentare (generale e speciale) da quello richiamata. Dirimenti, in questa prospettiva, sono, fra l'altro, la surrettizia sostituzione di fornitori, l'utilizzazione di quietanze e/o fatture inattendibili ai fini della domanda di pagamento del primo SAL (I.C. Service, per l'importo di 10.000 euro) nonché della domanda di saldo o, ancora, l'infedele attestazione (al febbraio 2017) di intervenuta esecuzione dei lavori progettuali e di completamento degli acquisti relativi all'investimento aziendale finanziato. Non può evidentemente convincere l'impianto difensivo dell'Inguì, che, nell'escludere l'elemento soggettivo di responsabilità ipotizzato a suo carico, mira a sostenere, nella sostanza, che tutto (inclusa l'infedele attività professionale dei tecnici incaricati) si svolgesse a sua insaputa. La tesi è smentita, evidentemente, dalle dichiarazioni di responsabilità da lui rese circa la genuinità della documentazione prodotta e della veridicità delle situazioni dichiarate, disseminate, come precisato, nelle varie fasi in cui si è articolata la procedura d'investimento. Dalla trascrizione della conversazione fra presenti del 26.10.2017 presso lo studio di Marineo (doc. B, all. 316), emerge, diversamente, un ruolo attivo e pienamente consapevole dell'Inguì nell'attività di posticcia riconciliazione contabile necessaria per superare i controlli amministrativo-contabili e, quindi, per condurre a buon fine la rendicontazione dell'intervento.

9.2. Analoga responsabilità dolosa deve riconoscersi in capo al Cannella, il quale, sebbene formalmente estraneo alla pratica di finanziamento Inguì, assume, secondo gli atti, un ruolo centrale nella interlocuzione con i tecnici incaricati, con il Cangialosi, con i fornitori, ma anche con lo stesso Di Martino. Le attività tecniche, effettuate a partire dall'11.09.2017 (cfr. pp. 64 a 94 dell'atto di citazione, ove le trascrizioni delle attività tecniche corrispondono agli allegati via via richiamati: ad esse, dunque, si fa rinvio ex art. 17 dell'All. 2 al d.lgs. 174/2016) comprovano che egli, di fatto titolare dell'iniziativa di finanziamento che occupa e certamente interessato al buon esito della medesima anche per le favorevoli implicazioni economiche che ne derivavano per I.C. Service, fosse pienamente consapevole – ad onta dell'apparenza di legalità creata, specie in occasione della presentazione della domanda di pagamento della domanda di saldo - della mancata ultimazione del progetto, del mancato completamento degli acquisiti nei termini richiesti dalla normativa di settore, dei presupposti della piena, fedele, rendicontabilità dell'investimento. Ciò che, in estrema sintesi, avrebbe precluso l'ottenimento di un esito positivo delle verifiche amministrative, incluse quelle *in situ* (doc. B, all. 298). Il Cannella si adopera, in questa prospettiva, a richiedere (ed ottenere) al Di Martino il sistematico rinvio dei controlli, in prevalenza attraverso la intermediazione del Cangialosi. Il Cannella si dimostra a più riprese disponibile a costruire documentazione artefatta (es. doc. B, all. 300, all. 316) e a curare, anche con questa finalità, l'individuazione dei fornitori (cfr. SIT in atti) nonché la interlocuzione

con i medesimi anche agli effetti della rendicontazione dei pagamenti. Il medesimo convenuto è il punto di contatto dei tecnici, operando, come tale, verso i fornitori e verso gli uffici amministrativi; è lui, infine, che il Di Martino ricerca, attraverso il Cangialosi, per mettere in regola la pratica Inguì.

9.3. Il Cangialosi ha comprovato (all. 3 alla sua memoria) di aver depositato agli atti dell'amministrazione di appartenenza, nel giugno 2016, una dichiarazione illustrativa della propria situazione di potenziale conflitto di interessi legata a rapporti di parentela con soggetti (lo Sclafani, in particolare) che esercitano attività professionale in settori di attività amministrativa capaci di intercettare lo svolgimento del suo rapporto di servizio, impegnandosi a comunicare situazioni di conflitto reale. A fronte dell'*apparentia iuris*, così confezionata, il Cangialosi, viceversa, si ingerisce scientemente nella pratica Inguì, sia rendendosi parte attiva, per conto del Cannella (e di Inguì), nel caldeggiare – con esito favorevole - presso il Di Martino il ritardo nelle doverose attività istruttorie sull'intervento, sia intervenendo, con il proprio "avviso", sulle modalità di chiusura delle operazioni commerciali inattendibili finalizzate al saldo e, tanto, nella prospettiva della creazione di un simulacro di legalità capace di schermare l'investimento ammesso da motivi di revoca, in realtà, già maturati. In questo ultimo senso, emblematica è la vicenda riguardante il fornitore Casear Service s.r.l. (doc. B. all. n. 316). Se implausibili sono i tentativi del Cangialosi di derubricare i fatti illustrati come sintomatici di un rapporto amicale/personale intrattenuto con i

soggetti coinvolti nel confezionamento della pratica, il Collegio osserva piuttosto che lo stesso, forse ritenendosi formalmente in regola con il regime di incompatibilità da lui stesso correttamente rappresentato nella dichiarazione di conflitto di interessi citata, utilizza la sua posizione, le conoscenze tecnico-amministrative maturate nel settore ed i contatti (con il Di Martino) a disposizione per ragioni di servizio per legittimare nel Cannella/Inguì, anche *contra ius*, il mantenimento della risorsa pubblica già incamerata ed il conseguimento del saldo poi non corrisposto. Le attività tecniche, infatti, dimostrano senza tema di smentita che egli sapesse che le forniture non erano tutte pervenute, con conseguente impossibilità di una valutazione amministrativa del progetto di investimento in termini di funzionalità, nonché delle criticità delle operazioni contabili inerenti agli acquisiti. Contribuisce con ciò, nell'interesse del Cannella/Inguì, a sviare consapevolmente la risorsa pubblica dagli scopi cui è destinata, sì come contestato in citazione.

9.4. Per i tecnici Spinella, Puccio e Sclafani rileva la inattendibilità tecnico-contabile della dichiarazione di ultimazione dell'intervento resa ai sensi dell'art. 49 L.R. Sicilia n. 13/1986 che, per le ragioni spiegate, mai avrebbe potuto attestare, alla data in cui è stata resa, la "efficienza" e la "conformità" dello stato di fatto a quello di progetto, vista l'impossibilità dell'investimento realizzato di soddisfare il segmento produttivo di filiera di "trasformazione" dedotto nel progetto originario e per il quale, anche, la risorsa pubblica era stata erogata. E, tanto, indipendentemente dalle operazioni di collaudo o

delle verifiche di agibilità cui le difese di questi comparenti, infruttuosamente, si richiamano. Sebbene assorbite nelle conclusioni appena raggiunte, deve puntualizzarsi che, nelle attività tecniche, emerge la consapevolezza – specie nel Puccio e nello Spinella - della mancata ultimazione dell'intervento ancora in epoca successiva alla dichiarazione resa, oltre che delle criticità connesse nella conclusione delle operazioni contabili relative agli "acquisti" (cfr., esemplificativamente, doc. B, all. 304 relativo alla trascrizione dell'intercettazione telefonica Puccio/Rinaldi Vincendo-Rima s.a.s./Cannella; ma pure, all. n. 187).

9.5. Nel richiamare quanto più sopra chiarito [punti 8.5 e 8.5.1 lett. a), in particolare], con partito riguardo alla posizione del Di Martino, il Collegio esclude, anzitutto, la seria significanza dell'episodio stigmatizzato in citazione a proposito della liquidazione di euro 10.000,00 per la fattura I.C. Servizi, non potendosi escludere l'errore non marchiano da lui commesso in ragione della mole documentale oggetto di istruttoria. Non di meno, con riguardo alla fase successiva alla presentazione della domanda di saldo, deve evidenziarsi come le attività tecniche dimostrino compiutamente che questo funzionario, su richiesta specie del Cangialosi, ritardi consapevolmente i sopralluoghi dovuti e, ancora, che egli sia perfettamente a conoscenza sia dei problemi di funzionalità dell'iniziativa progettuale relativa al segmento di filiera produttiva della trasformazione sia delle criticità afferenti alla comprova delle operazioni contabili (esemplificativamente, doc. B, all. 305). Almeno fino alle acquisizioni

documentali operate dalla P.G., questi omette gli atti conseguenti - *id est*, chiudere il preavviso di archiviazione per omessa produzione di documentazione essenziale già avviato fra il luglio e l'agosto 2017; effettuare tempestivamente il controllo in *situ* e istruire, altrettanto prontamente, il procedimento di revoca dell'intero contributo, con l'effetto di abilitare in capo al beneficiario l'illecito mantenimento degli acconti già incassati - esclusivamente per consentire al richiedente il finanziamento di completare/regolarizzare la pratica. Nell'ambito delle acquisizioni probatorie in atti, il Di Martino costituisce, peraltro, interlocutore esclusivo del Cangialosi e, talora, del richiedente (in senso sostanziale) il contributo, relegando, con la propria iniziativa proattiva, il La Monica ad una posizione subordinata e comprimaria rispetto al compimento dell'istruttoria sulla pratica. La sussunzione dell'operato del Di Martino nell'articolato contesto regolamentare più sopra sintetizzato, una volta riletto alla luce degli esiti delle attività tecniche espletate, esclude ogni plausibilità del costrutto difensivo di parte convenuta laddove teso a dimostrare, con il richiamo agli atti da lui formalizzati, di aver agito nel rispetto delle regole. Le difese svolte da questo convenuto, nella parte in cui sono concentrate a giustificare le proroghe accordate dall'amministrazione al termine di ultimazione dell'iniziativa progettuale (da ultimo, fissate al 21.02.2017), non intercettano poi le fondate contestazioni del Requirente che si pongono a valle della scadenza di quel termine.

9.6. A proposito del La Monica, ribadito quanto esplicitato appena sopra in punto di irrilevanza dell'episodio della (parte di) fattura IC

Service in sede di primo SAL, il Collegio ritiene che non sia incontrovertibilmente provato a carico di questo convenuto neppure l'elemento soggettivo della colpa grave, subordinatamente prospettato dall'Ufficio di Procura. In merito, si evidenzia che non esiste attività tecnica in atti che consenta di collegare il La Monica all'atteggiamento collaborativo tenuto dal co-istruttore Di Martino o una qualche consapevolezza che questi avesse della proattività dimostrata dal collega verso il Cangialosi o verso il richiedente (sostanziale) il contributo. La captazione ambientale del 30.11.2017 (doc. B all. 231) è infatti neutra, sotto il profilo segnalato, non soltanto perché non corroborata da ulteriori elementi probatori ed indiziari, ma anche perché l'assenza di concludenti riferimenti temporali, nominativi e spaziali, non consente di ritenere, con sufficiente rassicurazione, che il La Monica avesse consapevolezza di chi, cosa e di quale pratica parlassero il Cangialosi ed il Di Martino e, comunque, che si parlasse della pratica Inguì. Sul versante specifico della colpa grave, atteso il ruolo centrale assunto dal Di Martino e di cui si è detto nello scrutinio della sua posizione, il Collegio ritiene che la *calliditas* di quest'ultimo possa scriminare la colpevolezza del La Monica nella condotta antigiuridica tenuta (per l'applicazione giurisprudenziale del principio, cfr. C. conti, Sez. I nn. 376/2002/A, 64/2003/A, 80/2015/A e 44/2018; Id.; Sez. II, n. 134/2001/A; Id. Sez. III, nn. 203/2000, 330/2007, 243/2009, 620/2016, n. 82/2016, 178/2018 e 404/2019; questa Sezione, sent. n. 908/2022).

9.7. Per motivi non dissimili a quelli appena evidenziati, deve rigettarsi

la domanda attorea nei confronti del D'Amico. Per quest'ultimo, inoltre, deve aggiungersi l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio di responsabilità "erariale", delle vicende correlate alle ulteriori pratiche amministrative evocate in citazione e che, comunque, il dipanarsi dei fatti di causa – disvelati da articolate indagini di P.G. – costituiscono motivi che escludono la colpa grave del comparente nell'assolvimento delle funzioni d'ufficio a lui demandate. Deve rammentarsi, in effetti, che il Cangialosi si obbligava verso l'amministrazione a denunziare ipotesi di conflitto reale di interessi – nella sostanza verificatesi – attraverso specifiche comunicazioni mai intervenute.

10. Per quanto illustrato, il Collegio conclusivamente:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di **Massimo Inguì (NGIMSM80L20A946R), Salvatore Matteo Cannella (CNNSVT65L13G273M), Riccardo Carmelo Puccio (PCCRCR74R07Z133A), Francesco Sclafani (SCLFNC49H03E074), Ciro Spinella (SPNCRI55E29E957G), Filippo Cangialosi (CNGFPP64P02E957A), Salvatore Di Martino (C.F. DMRSVT62B02 C344O)** e per l'effetto li condanna:

(a) in solido fra loro, al pagamento, in favore di AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, della somma di euro **98.610,00 (novantottomilaseicentodieci/00 euro)**, oltre rivalutazione dal giorno dei singoli indebiti pagamenti e fino al deposito della presente sentenza. Sulle somme così rivalutate sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

(b) in solido fra loro, al pagamento delle spese di giustizia che si

liquidano in euro **7.658,85** (settemilaseicentocinquantotto,85);

- dichiara esente da responsabilità amministrativa **Antonino Cosimo D'Amico** (C.F. DMC NNN 64E14 A546K) e **Giuseppe La Monica** (C.F.: LMNGPP64D16G273X), condannando **AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura** alla refusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascun convenuto, nella misura di euro 3.151,00 (scaglione di valore da 52.001 euro ad euro 260.000; valori minimi al netto della fase istruttoria non tenutasi, del D.M. applicabile al passaggio in decisione), comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e CPA se dovute.

P.Q.M.

La **Corte dei conti**, **Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana**:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, di **Massimo Inguì (NGIMSM80L20A946R), Salvatore Matteo Cannella (CNNSVT65L13G273M), Riccardo Carmelo Puccio (PCCRCR74R07Z133A), Francesco Sclafani (SCLFNC49H03E074), Ciro Spinella (SPNCRI55E29E957G), Filippo Cangialosi (CNGFPP64P02E957A), Salvatore Di Martino (C.F. DMRSVT62B02 C344O)** e per l'effetto li condanna:

(a) in solido fra loro, al pagamento, in favore di AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, della somma di euro **98.610,00 (novantottomilaseicentodieci/00 euro)**, oltre rivalutazione dal giorno dei singoli indebiti pagamenti e fino al deposito della presente sentenza. Sulle somme così rivalutate sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

(b) in solido fra loro, al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in euro **7.658,85** (settemilaseicentocinquantotto,85);

- dichiara esenti da responsabilità amministrativa **Antonino Cosimo D'Amico** (C.F. DMC NNN 64E14 A546K) e **Giuseppe La Monica** (C.F.: LMNGPP64D16G273X), condannando **AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura** alla refusione delle spese di lite che si liquidano, in favore di ciascun convenuto, nella misura di euro 3.151,00 (scaglione di valore da 52.001 euro ad euro 260.000; valori minimi al netto della fase istruttoria non tenutasi, del D.M. applicabile al passaggio in decisione), comprensivi di spese generali, ma oltre IVA e CPA se dovute.

Così deciso, **in Palermo**, nelle camere di consiglio del 18 giugno 2025 e del 27 gennaio 2026.

Il Giudice relatore *Il Presidente*

Raimondo Nocerino Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 02 febbraio 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 288,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	**€ 323,65**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
firmato digitalmente